



**CORTE D'APPELLO DI ROMA**  
**Ia SEZIONE ASSISE**

**DOTT. CAPPIELLO**

**Presidente**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE**

**PAGINE VERBALE: n. 96**

**PROCEDIMENTO PENALE N. 34/07 R.G.**

**A CARICO DI: ACOSTA JORGE EDUARDO +4**

**UDIENZA DEL 22 Aprile 2008**

**Esito: Rinvio al 24 Aprile 2008**

---

Sentoscrivo Societa' Cooperativa  
Viale Caldara n°41  
20122 Milano  
Tel. 0039 02/54108571 Fax. 0039 02/54108571  
Mail : [sentoscrivo@sentoscrivo.it](mailto:sentoscrivo@sentoscrivo.it)

Consorzio Astrea – Lutech  
Numero verde : 800.177.171  
Mail : [cgs@mdg.lutech.it](mailto:cgs@mdg.lutech.it)

## **INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

**CORTE D'APPELLO DI ROMA - Ia SEZIONE ASSISE**

**Procedimento penale n. 34/07 Udienza del 22 Aprile 2008**

DOTT. CAPPIELLO	Presidente
DOTT. DONOFRIO	Procuratore Generale
SIG.RA CHIROLA LILIANA	Ass. d'Udienza
COLLABORATORE	SENTOSCRIVO
	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - ACOSTA JORGE EDUARDO +4 -**

Si procede alla costituzione delle parti come da verbale redatto dal Cancelliere d'udienza.

AVV. MILANI - Signor Presidente, una parola.

P - Prego.

AVV. MILANI - Volevo depositare delle memorie, poi chiederò il permesso di allontanarmi. Mi sostituirà un collega.

P - Uno dei colleghi, sì, sì.

AVV. MILANI - Avvocato Luca Milani, Difesa di Jorge Eduardo Acosta. Signor Presidente, signori Giudici a latere, signori Giudici della Corte d'Assise d'Appello. Io l'ho già anticipato alla scorsa udienza che il mio intervento cercherà di essere assolutamente un intervento sintetico, vuoi anche per lasciare spazio poi ai colleghi che parleranno dopo di me. Si è già detto tanto in questo processo, lo hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto, l'Avvocato De Angelis, l'Avvocato Vallesi. Forse si è detto tutto in realtà. Io quindi cercherò soltanto

di focalizzare la mia attenzione e la vostra attenzione su quegli aspetti di questa sentenza che noi oggi discutiamo e che abbiamo evidentemente impugnato, che a mio modesto avviso non sono condivisibili. Una sintetica, telegrafica direi, premessa che non è e non vuole essere in alcun modo un avvertimento a questa Corte. Però è una premessa, a mio parere, francamente assolutamente indispensabile. Io ritengo che questo processo, questa storia possa essere letta su un doppio binario, su un doppio livello. Cioè dire se l'oggetto di questo processo sono i sei anni di storia, e dico sei anni perché è il periodo storico in cui voi appunto focalizzate la vostra attenzione, quindi 24 marzo 1976, data e anno dell'ultima (inc.) militare, la presa di potere della Giunta appunto Videla, Massera, Agosti, il 14 giugno 1982, disfatta del Malvina, quindi fine della Giunta militare e questo lento ritorno alla democrazia. Se quindi è questo l'oggetto del processo, se è in altre parole in fondo tutti gli orrori, le tragedie, le atrocità che hanno subito migliaia di persone e chiaramente ponesse il destino segnato di un'intera nazione, e di questo la sentenza di primo grado che noi abbiamo segnato ne fa menzione, cita con un logico, evidente aspetto persuasivo la deposizione di Vera Vigevani per esempio, che è stata resa durante il processo di primo grado in un clima di incredibile silenzio, quando ha narrato effettivamente le atrocità subite, ma non sarebbe solo Vera Vigevani, sarebbe

anche (inc.), sarebbe Angela Boitano. Forse sarebbero tutti quei testi che sono venuti dinanzi alla prima Corte d'Assise di Roma a raccontare la loro tragedia. Se l'oggetto di questo processo è quella storia, quella storia, io credo che qualsiasi nostro intervento sia assolutamente inutile, perché quella storia merita la più severa delle condanne, quella storia merita la più severa delle condanne, che è unanime, incondizionabile ed inappellabile, perché la storia forse di un genocidio, questo non lo so, a me non interessa fare disquisizioni di semantica, mi interessa dire che se l'oggetto di questo processo sono i crimini commessi durante la dittatura, è tutto inutile. È inutile stare a parlarne. Non serve un Tribunale, non serve una Corte d'Assise, men che mai serve una Corte d'Assise d'Appello, questo è evidente. Credo, ho sempre pensato che la storia è il risultato del lavoro dell'uomo, dell'uomo peggiore e quelli sono stati gli uomini peggiori, perché Acosta è stato uno degli uomini peggiori. Questo è evidente, questo è innegabile. Voglio dire, lo raccontano i fatti, non devono dirvelo io, lo sapete voi. C'è anche la storia degli uomini migliori, quelli che sono intervenuti dopo, che hanno costruito, ricostruito, partendo dalle macerie, un paese che era lacerato. E l'hanno fatto in nome di due concetti, libertà e democrazia, che sono indispensabili per una società civile. Se invece, come io credo e mi auguro che anche voi crediate, se invece l'oggetto

di questo processo è l'accertamento di una responsabilità penale di cinque imputati, tra cui Jorge Eduardo Acosta, in relazione a tre fatti specifici, che sono la morte di Angela Maria Aieta, la morte di Giovanni e Susanna Pegoraro, allora a mio parere questo accertamento deve avvenire nel pieno rispetto delle regole. Voi sapete tutti che la prova si forma in dibattimento e sapete anche però che non sempre si può giungere ad una condanna né a un giorno di reclusione né tanto meno all'ergastolo sulla base di prove che non siano certe, incontroverse. Ci si può anche arrivare naturalmente, questo l'ha detto il Procuratore Generale, e di questo lo ringrazio, anche tramite l'indizio. Non c'è dubbio. È però vero che gli indizi devono essere assolutamente univoci, devono essere gravi, devono essere precisi, devono essere concordanti. Questo non lo dico io, lo dice il nostro Codice di Procedura Penale. E allora se l'oggetto di questo processo è l'accertamento della responsabilità penale in ordine a questi tre fatti, non in ordine alla tragedia argentina, in ordine a questi tre fatti, allora io vi chiedo un rigore giuridico. Non c'è dubbio, e vi ringrazio di avermi prestato attenzione per questa premessa, non c'è dubbio dicevo che questo è un processo indiziario. Allora vediamo quali sono, molto velocemente, quali sono quegli indizi che la sentenza di primo grado assume come dei tasselli in un mosaico che poi consentono di addivenire e di concludere per l'affermazione

della penale responsabilità dell'imputato. Io li ho individuati e sotto questo profilo non ho timore di smentita in tre aspetti fondamentali. Il primo, quello che ho chiamato nel mio atto di appello un sillogismo, cioè si è detto che l'ESMA è uguale al Gruppo di Tarea 332. Si dice: ESMA uguale GT332. Ovviamente tutti i nostri (inc.), ovviamente tra cui Acosta, era un membro del Gruppo di Tarea 332, questo è innegabile. Si dice ESMA uguale GT 332. Poiché all'ESMA sono transitati i tre nostri connazionali poiché l'ESMA è considerato un centro (inc.), automaticamente si fa discendere la responsabilità degli imputati. Ora questa affermazione, dire che l'ESMA è uguale al GT332, al Gruppo di Tarea 332, è, e mi rivolgo in particolar modo a voi, signori, è un falso storico. Non è vero. Ma non lo dico io che non è vero. Chi ce lo viene a dire? Sono quelle prove che non ci sono per l'accusa, ma che sono indizi, ma che sono invece prove di un fatto specifico che l'ESMA non è uguale al GT 332. In primo luogo ce lo dice un passo di quel libro, queste cose credo già siano state dette da uno dei Difensori che mi hanno preceduto, un passo di quel libro che è stato acquisito agli atti e quindi costituisce prova dei fatti in esso rappresentati dal titolo Reaparecida, un libro tra l'altro splendido, l'ho letto integralmente. Nel primo capitolo di questo libro, nel primo capitolo che è denominato appunto Topografia del terrore, si legge nella ESMA, Escuela Mecanica de la Armada, Escuela de

Mecanica de la Armada, funzionarono due strutture repressive, quella conosciuta come Gruppo di Tarea 332 e il servizio di Intelligenza Navale (inc.), due strutture, GT 332 e (inc.). Invero nel corso del libro poi si parlerà dei conflitti che avevano queste due strutture, ma non sto certo ad illustrare tutto questo, perché in realtà la competizione tra (inc.) e Gruppo di Tarea 332 viene confermata da un teste che è stato sentito durante il processo (inc.). Il teste, uno dei testi tra l'altro senza dubbio più qualificato, Orazio Verbinsky, udienza del 6 ottobre 2006, testualmente dichiara: "Lì all'ESMA c'era un Gruppo di Tarea, una task force specifica" che loro chiamavano la guerra contro la sovversione e che si chiamava Task force 332, Gruppo di Tarea 332. Ma c'era anche il gruppo di intelligenza navale, il (inc.), che sono i servizi dell'assegnamento della marina, che erano in competizione tra di loro, disputavano in competizione tra di loro per la gestione dei prigionieri. Questa circostanza viene confermata e ometto di leggervele tutte, anche per non farvi perdere troppo tempo, da Bagnasco, il quale addirittura dice che oltre al GT 332 c'era il GT 3.3, struttura in quel senso (inc.), quindi struttura a capo del Gruppo di Tarea 332, che c'era il (inc.) e che c'era il Gruppo di Tarea 333. Quindi individua una struttura gerarchica all'interno dell'ESMA, partendo dal presupposto che non esisteva soltanto il Gruppo di Tarea 332. Ma quella che è a mio parere la deposizione

sotto questo profilo più rilevante, più chiara, ce la dà la teste Beatriz Daleo, udienza del 9 febbraio 2007, la quale testualmente dichiara che ogni struttura militare, quindi marina, aeronautica, esercito, prefettura navale e polizia federale, aveva un Gruppo di Tarea operante all'interno dell'ESMA. Non esisteva solo il Gruppo di Tarea 332, ma ciascun apparato, ciascuna struttura militare possedeva un Gruppo di Tarea che operava all'interno dell'ESMA. Aggiunge a questa diversificazione di gruppi il SIN e conferma a chiare lettere la competizione tra i Gruppi di Tarea per la gestione dei prigionieri e per le decisioni da prendersi sui prigionieri. Questo è il teste Daleo. La conferma di Daleo, e ho concluso sotto questo primo profilo, ce la dà un altro teste, Pastoriza, udienza dell'8 febbraio 2007, la quale candidamente afferma una cosa che forse io, voglio dire, di questo... Forse nessuno di noi se ne era accorto prima. Ci dice che lei, appunto Pastoriza, era una detenuta del SIN, all'interno dell'ESMA. Del SIN, non del gruppo di Tarea. Lei dice: "Io venivo gestita dal SIN, dal servizio di informazioni appunto navali", che era, e conferma anche lei, in competizione con il gruppo di Tarea 332. Io, voglio dire, quelle che vi ho citato non sono, come dire, fantasie di un Difensore o cercare di arrampicarsi sugli specchi, sono degli elementi che sono emersi nel corso del processo in primo grado rispetto ai quali la sentenza non fa alcun cenno. La sentenza

ci dice che uno degli elementi indiziari a carico degli odierni imputati è ESMA uguale gruppo di Tarea 332. Questo non è vero. Allora io chiedo a voi, sia a me, ma soprattutto a voi: chi è che vi dà la certezza che Angela Maria Aieta, che Giovanni e Susanna Pegoraro fossero sotto l'egida del gruppo di Tarea 332 e non sotto l'egida del SIN o del gruppo de Tarea 333 o del gruppo di Tarea della prefettura o del gruppo di Tarea della Polizia federale o di quello dell'aeronautica? Purtroppo nessuno, perché in realtà nessuno ha mai messo in correlazione la morte di queste tre persone, dei nostri tre connazionali, né con Acosta, né con Vildoza, né con Astiz, né con Febres e né tanto meno con Vanek. Il secondo aspetto che la sentenza chiarisce essere uno degli elementi indiziari forti è quando si dice che si è dimostrata, si è trovata la presenza all'interno dell'ESMA, gli ultimi giorni della loro vita appunto di Angela Maria Aieta e dei due Pegoraro. Io sono sincero, quando ho letto questo passo della sentenza, vengono indicati semplicemente una serie di testimoni tra parentesi. Non viene riportato quello che hanno riferito. Si indicano questi testimoni che mi sono andati a rileggere, perché avevo sentore di un fatto. Quando feci la discussione in primo grado, tutte quelle deposizioni le andai a leggere e sinceramente non mi sembrava di aver trovato nulla in tal senso. Vado a leggerle. Ovviamente non le leggerò a voi perché sarebbe un lavoro francamente mastodontico. Nessuno dei

testimoni che sono indicati tra parentesi nella sentenza di primo grado si è mai sognato di parlare di Angela Maria Aieta, di Giovanni e Susanna Pegoraro, gli ultimi giorni della loro vita. Si badi bene signori Giudici, qui nessuno ha mai messo in discussione che l'Aieta, che Giovanni e Susanna Pegoraro siano transitati all'ESMA. Ciò che si contesta fermamente è il faccio successivo che vuole fare la sentenza, cioè dirci che è provato che c'erano gli ultimi giorni della loro vita. Non è assolutamente vera questa circostanza. L'unica teste che riferisce un episodio è Hebe Lorenzo, quella teste che appunto riferisce l'episodio allorquando un militare le avrebbe detto: "Spero che tu mai e poi mai venga trasferito nel posto dove lei - riferendosi all'Aieta - si trova in questo momento". Ora, al di là del fatto che naturalmente è una interpretazione quella del riferimento appunto all'Aieta, però vi prego di notare, di prestare attenzione su un fatto: la Hebe Lorenzo colloca questo episodio nel settembre del 1976, allorquando lei narra questo episodio, quindi in teoria ricollega questo episodio ad un presunto traslato, quindi trasferimento (inc.) avvenuto nel settembre del 1976. Questa è l'unica dichiarazione che è agli atti processuali riferita ad Angela Maria Aieta (inc.) giorni appunto prima della sua presunta morte. In realtà questa dichiarazione è smentita apertamente da altre due testimoni in aula, l'Alvarez e soprattutto Cubas. Quel Cubas su cui ritornerò per dire una cosa. Perché dico

questo? Cubas sentito in un'altra udienza l'8 febbraio del 2007, dichiara, innanzitutto dice: "Io non ho mai visto l'Aieta, io l'ho solo sentita parlare dopo il 20 ottobre del 1976", quindi dopo un mese e mezzo di quella data indicata dalla Hebe Lorenzo come la data del presunto traslato. E perché si ricorda Cubas così bene questo 20 ottobre? Perché fu la data in cui venne sequestrato e quindi è un dato certo. Lui riferisce di averla sentita parlare successivamente. La stessa Alvarez prima dichiara che è compatibile il 20 ottobre 1976, quindi già contraddicendo la Hebe Lorenzo con la data del presunto traslato, dopodiché al contrario, su domanda di uno dei Difensori, dice che l'unica volta che vide l'Aieta all'interno dell'ESMA fu tra la fine di agosto e gli inizi di settembre appunto del 1976. È inutile che mi soffermo sulle deposizioni relative a Giovanni e Susanna Pegoraro, perché sono altrettanto chiare. Anche qui si dice che è provata la loro presenza all'ESMA. Su questo non c'è dubbio, nessuno l'ha mai contestato. E si spinge oltre la sentenza con riferimento a Giovanni e Susanna Pegoraro questa volta, dice: "È provato che sono stati uccisi con i famigerati voli della morte". Anche qui apre una parentesi ed indica una serie di testimonianze. Signori Giudici io vi garantisco, e potete francamente confrontarlo voi, che nessuno di questi testi ha mai parlato della presunta morte di Giovanni e Susanna Pegoraro. Non lo fa neanche Sara Solar Osatinsky. La donna che

avrebbe assistito la signora Susanna Pegoraro durante il parto. Non ha mai parlato della presunta morte di Susanna Pegoraro. Ma vedete, e ho concluso anche questo aspetto relativo agli indizi che vengono ritenuti sussistenti in relazione agli ultimi della loro vita, io voglio francamente fare una brevissima osservazione. Anche in fondo a voler prescindere da tutte queste contestazioni, quindi anche a voler credere incondizionatamente a quello che dice la sentenza, che non è quello che dicono i testimoni, ma è altro, ma anche a voler credere a tutte le parole che ci dice la sentenza incondizionatamente, io torno a dire che sono certo e non ho anche qui timore di smentita che né tutti i testimoni sentiti, né tanto meno appunto la stessa sentenza ha mai messo in correlazione le nostre tre vittime, i nostri tre connazionali con gli odierni imputati. Nessuno mai ha potuto riferire di averli visti o sentiti uccidere. Nessun teste ha mai appunto dichiarato che c'era un collegamento tra l'Aieta ed Acosta, tra l'Aieta e Vildoza, perché magari era Acosta che torturava l'Aieta, o era Vildoza che la torturava o è stato Acosta che l'ha uccisa... Nessun teste ha mai riferito nulla di tutto ciò. A mio parere la prova di questa che io mi permetto di definire conclusione giuridica si ha da una appunto deposizione, l'ho anticipato prima, Cubas. Non è in questo caso riferita appunto al mio assistito, ad Acosta, ma è riferita appunto a Febres, di cui certamente parlerà meglio di

me il collega dopo di me, in realtà Cubas, signori Giudici, adesso io non so se questa è una notizia, io di questo mi sento di dover fare anche un mea culpa, un nostra culpa, perché forse non ce ne siamo accorti prima, nell'udienza dell'8 febbraio 2007 Raul Lisandro Cubas ha apertamente scagionato Febres dall'omicidio Aieta. Non lo dico io. Io a questo punto vi leggo testualmente la trascrizione. Sta appunto parlando dei gruppi di Tarea Cubas e dice: "Per esempio uno di quelli che hanno partecipato al mio sequestro fu il vicecommissario Gonzales. Per esempio all'inizio del 1977 fu incaricato di portare un bambino, che era nato a cianotico, all'ESMA e lo portò in un ospedale di Buenos Aires. Parliamo di gennaio - febbraio 1977". Parliamo di gennaio - febbraio 1977. "In quel periodo Febres non era ancora all'ESMA". Allora delle due l'una: se la morte dell'Aieta la collochiamo tra settembre e ottobre 1976, il Febres non è responsabile perché non c'era. Se invece non si sa dove, quando e per mano di chi questi tre nostri connazionali sono morti, allora il discorso cambia. Ma se diamo per scontato e prendiamo per buono tutto quello che dice l'impugnata sentenza, allora sappiate che almeno Febres non è responsabile di quella morte. E di questo io sinceramente non ho proprio traccia in tutta la sentenza. L'ultimo degli indizi che la sentenza ritiene ancora una volta, come dire, determinante è riferito al famoso colore della capucha. Si è detto che la

distinzione tra capucha grigia e capucha bianca era la distinzione tra morituri e liberandi. Chi aveva la capucha grigia era destinato alla morte, chi aveva la capucha bianca forse poteva essere liberato. Neanche questo è vero. Ma anche qua (inc.). C'è un teste, lascio perdere la lettura e vi prego però... Vi invito a voi di farla, udienza del 9 febbraio 2007, la deposizione di Beatrix Tokar, la quale dichiara che la distinzione del colore della capucha è tutta una bugia, sono queste le parole usate, cioè a dire lei conferma che non è assolutamente vero che il colore della capucha fosse discriminante. Quindi dovesse distinguere chi doveva vivere e chi doveva morire. Questa è la deposizione di Beatrix Tokar. Udienza 9 febbraio 2007, pagina (inc.). Ma credo che ancora più chiaro del fatto che questo elemento in realtà non è un criterio (inc.) e non è certamente un elemento indiziario, è una domanda che io vi vorrei fare e rispetto alla quale mi auguro che voi vi possiate dare una risposta. Io vi chiedo di che colore era la capucha di Cubas, di Tokar, di Pastoriza, di Osatinsky, di Gonzales, di Martì e ce ne sono tante altre. Lo dicono loro stessi, la loro capucha era grigia. Questi sono gli indizi. Questi sono indizi che la sentenza di primo grado ritiene determinante, ritiene gravi, precisi, univoci e concordanti. Io credo che la sentenza di primo grado non ha inquadrate né forse poteva farlo quello che è il vero modo di fare di questa (inc.), che è rappresentato certamente dal

fatto che manca qualunque elemento forte, chiaro, appunto grave, univoco che ci possa dire dove, quando e come e per mano di chi sono morti i nostri tre connazionali, perché, vedete, io sono sicuro e non ho motivo di pensare (inc.) sarebbe ridicolo pensare che sono vivi e in chissà in quale parte del mondo... Sono morti, ma noi non sappiamo dove, non sappiamo quando, non sappiamo come e non sappiamo per mano di chi. Io sono convinto che la sentenza si è premurata invece di provare, e lo ha provato, lo ha provato, che Angela Maria Aieta e Giovanni e Susanna Pegoraro sono transitati all'ESMA, l'ha provato. Ma questo ve lo dico io. Voglio dire, non c'era neanche bisogno di leggere la sentenza. Ma non si è mai premurata di provare invece la loro morte. Non ha mai riferito un teste che abbia potuto dire, anche de relato, di aver visto o sentito uccidere le tre vittime. Ma questo credo che sia la conseguenza di un fatto, e mi avvio veramente verso la conclusione per non tediarvi troppo, credo che sia la conseguenza di un fatto: che vengono, anzi non vengono assolutamente considerati due elementi, che si possono riassumere appunto nelle liberazioni reali, ossia le persone che sono state realmente liberate dall'ESMA e i trasferimenti reali, non traslare, i voli della morte, i trasferimenti reali. Ecco, il Procuratore Generale, ma certamente è stato un lapsus, ha detto che il numero dei liberati si aggira intorno a dieci su trentamila, è chiaramente un lapsus, perché

trentamila è il numero complessivo dei desaparacidos, quanto meno così stimato dal CONADEP. La sentenza ci ha detto invece che sono ottanta su cinquemila. Io sfido chiunque anche qui, perché se è vero questo e allora è altrettanto vero che due testi, peraltro assolutamente autorevolissimi, perché, perdonatemi, ma appunto Magdalena Ruiz Guinazu, membro del CONADEP, colei la quale ha certificato tra virgolette appunto questa tragedia, ha detto all'udienza 9 novembre 2006, sullo sconcerto dello stesso Presidente della Corte d'Assise, andatevi anche qui, vi invito a rileggere la deposizione, ha parlato di mille liberati dall'ESMA. Mille liberati dall'ESMA, non ottanta o dieci, mille liberati dall'ESMA. La conferma la dà un altro autorevolissimo testimone che è Torres Molina, il quale conferma anch'esso che i liberati dall'ESMA sono in numero maggiore, e lo dice tre volte, maggiore rispetto ad altri centri di detenzione clandestini. L'altro aspetto che a mio parere non ha assolutamente considerato la sentenza e che quindi ha fatto in realtà un percorso diverso, è quello dell'esistenza dei reali trasferimenti. Ora uno dei colleghi che mi hanno preceduto vi ha illustrato, se non ricordo male, lo scambio tra prigionieri in rapporto a diverse associazioni criminali, ossia quando un prigioniero può essere scambiato o trasferito in un'altra associazione criminale. Io dico di più in questo senso: i trasferimenti reali da un centro di detenzione, che poteva essere l'ESMA, che poteva essere Campo

de Mayo, che potevano essere altri, consideriamo che in quei sei anni l'Argentina ha sostituito trecentocinquanta circa, trecentocinquanta, non due, trecentocinquanta centri di detenzione clandestina. I trasferimenti reali sono esistiti. Ce l'ha detto e confermato Duhalde, anch'esso un teste sulla cui attendibilità non è certamente possibile dubitare, ce l'ha confermato la signora Carlotto, ce l'ha confermato Villani, Peralta, Cubas, Pegoraro... L'hanno confermato in tanti. Addirittura uno di questi trasferimenti reali venne fatto da Vildoza, da uno degli odierni imputati. Trasferimenti reali, non traslati voli della morte, trasferimenti in altri centri. Allora io mi chiedo come questo presunto, ipotetico, non riesco a trovare un aggettivo idoneo, quadro indiziario che la sentenza riferisce e sostiene di aver portato sia effettivamente reale. Io credo che non ci sia alcun (inc.). Io credo che ci sia molto meno di un indizio. Ci sono degli elementi, delle dichiarazioni che servono a dipingere tutta quella storia di nero, a dirci che Acosta è stato un uomo malvagio, un perverso. Ma certo che è così, è chiaro che è così. È chiaro anche che Acosta è stato un feroce criminale, su questo non c'è dubbio, che Acosta fosse un ufficiale della marina che con questa sua fantasia perversa addirittura di dire: "Io parlo con Gesù Bambino e decido della vita e della morte" è altamente probabile se non certo che sia così. Ma non c'è niente, un solo elemento che collega in questo caso Acosta

alla morte di Angela Maria Aieta e alla morte di Giovanni e Susanna Pegoraro. Non ce ne è uno, uno! Non ce ne è uno in questa sentenza, non ce ne è uno. C'è molto di diverso invece nelle trascrizioni. Di questo mi dispiace. C'è molto di diverso nelle trascrizioni relative alle testimonianze rese dove si dicono tante altre cose (inc.). Dicevo uno degli ultimi aspetti che tratterò, anzi forse l'ultimo, quello delle conseguenze giuridiche, cioè dire si è dipinto questo (inc.) quadro indiziario e qual è il risultato che ne dà sotto un profilo giuridico la sentenza? Si dice che date queste premesse, ossia dati questi indizi, gli imputati rispondono dei reati loro contestati secondo le norme che regolano il concorso di persona. Ora io non ho la bravura del collega che mi ha preceduto nel chiarire i concetti giuridici, quindi certamente non riuscirò ad essere al suo pari. Mi permetto però di dire una cosa. Io ritengo che utilizzare la figura del concorso di persone nel reato sia una grande intuizione giuridica, molto grande, perché è una via di fuga. È una scorciatoia. Si è detto e si dice, dice testualmente appunto la sentenza che gli imputati hanno posto in essere una trazione dell'attività (inc.) dei delitti che può non essere determinante individuare la condotta specifica di ciascuno dei compartecipi. Ma dice che dato il principio dell'equivalenza delle cause, per cui tutte le cause antecedenti un fatto sono, ovviamente quando concorrenti, sono tutte e ciascuna causa

dell'evento è automatico che specificare la condotta del singolo partecipante non è rilevante. Mi permetto di osservare, ma qui non sono io naturalmente che parlo, figuriamoci bene, ne parlavamo anzi prima con il Procuratore Generale, come la Corte di Cassazione, ma non con sentenze rese nel 1980, 1985 o 1990, quando c'erano, quando, voglio dire, ancora si parlava ad un certo livello per esempio di delitti di mafia, la Corte di Cassazione ha detto a chiare lettere e senza ombra di smentita e parlo di Cassazione del 2003, 2005, del 2007, quindi di forse un anno fa, che nei reati associativi, ma anche nei reati su base concorsuale, il fatto di appartenere appunto ad un'associazione, il fatto di essere membro di un'associazione non può in alcun modo essere elemento determinante per accertare la responsabilità del singolo soggetto rispetto al reato fine. Se noi intendiamo, che sarebbe già forse paradossale intendere la morte dell'Aieta o la morte dei due Pegoraro come reati fine, forse sono più che mai reati strategici eventualmente per quel disegno che avevano, assolutamente perverso, che avevano in mente, la partecipazione di un singolo soggetto ad un gruppo, quindi ad un'un'associazione, ad una struttura che si può definire e anche denominare concorso di persone, la singola partecipazione di questo soggetto non può essere elemento valutativo per accertare la responsabilità in relazione alla commissione di quel singolo reato. Bisogna fare uno sforzo ben

maggiore, bisogna andare a dire qual è la condotta specifica che viene imputata al singolo individuo. Si deve dire che il singolo individuo ha commesso tale condotta che è ovviamente collegata, eziologicamente collegata all'evento finale, in questo caso all'evento morte, ma si deve indicare la condotta. Io non vi starò a leggere le sentenze perché sono già riportate nei motivi d'appello e l'hanno fatto già ampiamente i colleghi che mi hanno preceduto. Si è parlato anche di elemento soggettivo del reato, si è detto che è provato il dolo, è provata la volontarietà del fatto. Io non so come si possa dire che è provato il dolo quando nessuno è stato in grado di dirci appunto dove, come e quando sono morte queste persone. Si è allora sceso, e l'ha fatto brillantemente uno dei Difensori di Parte Civile sul dolo eventuale. Quindi imputare un evento ad un soggetto, non l'evento che voleva commettere e per cui era diretta l'azione, ma un evento diverso, il più grave, di cui ha accettato il rischio che si verificasse. Ora io mi chiedo: ma se non mi viene detta qual è la condotta che è legata all'evento, come si può parlare di dolo eventuale se poi noi ragioniamo e prendiamo in considerazione l'ipotesi che queste persone siano morte con i tristemente noti voli della morte, certamente posti in essere comunque da terzi soggetti? Manca ovviamente in tutto e per tutto la relazione psicologica. Su questo credo che non ci siano dubbi. Ho veramente... Sostanzialmente ho quasi

concluso. Io volevo dire una cosa, ho sentito parlare sia nel processo di primo grado sia in questo processo, quindi in appello, ma riportato anche in sentenza, quella dichiarazione che rese il Generale Dalla Chiesa con riferimento al sequestro Moro. È vero che Dalla Chiesa ha detto che questo paese può permettersi di perdere Aldo Moro, ma non certo di (inc.) la Questura, va detto che queste dichiarazioni in realtà intervennero (inc.) generale Dalla Chiesa allorquando durante i cinquantacinque giorni di prigionia dell'onorevole Moro si parlò di uno scambio tra prigionieri, il famoso scambio tredici contro uno, tredici brigatisti liberati in cambio della liberazione di Moro, questo tanto per specificare il processo storico. Ma se dobbiamo soffermarci su questo, allora prendiamo in considerazione proprio il processo alle brigate rosse. Nel processo alle brigate rosse, in primo grado il primo processo credo che sia del 1981 - 1982, se non vado errato, tra l'altro mi rivolgo al Procuratore Generale (inc.), si disse che si accertò a chiare lettere la responsabilità di tutte e trentadue le persone che si resero colpevoli del sequestro, quindi il commando di via Fani, della detenzione nei cinquantacinque giorni di prigionia e di coloro i quali uccisero appunto materialmente all'interno della tristemente nota Renault rossa il cadavere di Aldo Moro. In quel processo vennero specificate tutte le singole condotte. Il grande capo, Moretti, che appunto partecipo direttamente in questo caso al

Commando di via Fani. Tutti gli altri a finire, è inutile fare i nomi, Morucci, (inc.) vennero individuate le specifiche condotte di ciascun partecipante. Non si disse: "Faceva parte di", vennero specificate tutte le condotte. Io ho sostanzialmente concluso. Mi ero ripromesso, signori Giudici, di spendere due parole sulla costituzione di Parte Civile del Governo italiano. Io la trovo assolutamente fuori luogo. La trovo fuori luogo perché... Non tanto la costituzione, la costituzione è certamente legittima sotto un profilo formale, lo è assai meno sotto un profilo sostanziale. Io ricordo a me stesso le parole del Console Calamai. Sentito nel processo di primo grado quando raccontò non solo che l'Ambasciata italiana si preoccupò di mettere le porte blindate per non fare entrare nessuno, ma quando raccontò l'episodio di una donna italiana che si rivolse all'Ambasciata, con due bambini, per chiedere asilo politico. La risposta dell'Ambasciata fu quella di avvisare i militari, (inc.). Ora è vero che l'Ambasciata italiana (inc.) è una cosa e il Governo italiano è un'altra. Allora andrebbe detto cosa fece il governo italiano in quegli anni. Il Governo italiano non fece nulla, non fece assolutamente nulla. Si mosse solo dopo, nel 1984, due anni dopo la disfatta del (inc.), due anni dopo la fine della tragedia militare... Chiedo scusa, due anni dopo appunto la fine dell'ultimo regime militare in Argentina. Si mosse quando un noto quotidiano nazionale, il Corriere della Sera, per la

prima volta pubblicò un elenco di duecentosettantasette italiani scomparsi in Argentina. Alla commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati due giorni dopo l'allora ministro degli Esteri Forlani, questo è agli atti, non del vostro processo, ma è agli atti della storia, ammise le gravissime responsabilità del nostro paese. Allora mi chiedo cos'è il danno morale. Si è detto il danno morale è il danno che deriva in questo caso dalla tutela della propria collettività. Qual è stata la tutela del Governo italiano? Non c'è stata. Le conclusioni, signor Presidente, sono di rito. Io credo che, ho veramente finito, io credo che per condannare ci voglia coraggio. Certamente per assolvere ne occorre molto di più. Io mi auguro che voi abbiate coraggio. Grazie.

P - Lei è per?

AVV. POERIO - Febres. Prima di iniziare la discussione ritengo sia necessaria una breve introduzione perché è dovuta alla particolarità della posizione processuale del mio assistito. Tutti saprete che Hector Antonio Febres è morto nel mese di dicembre 2007, è stato avvelenato nelle more di un processo argentino nel quale l'imputato aveva dichiarato che avrebbe collaborato con i magistrati. Questa è una premessa quindi di ordine giuridico, perché il nostro ordinamento contiene diverse norme che hanno effetto sul processo collegate alla morte del reo. La prima tra tutte è l'articolo 150 del Codice Penale, parlo naturalmente a beneficio dei Giudici Popolari,

l'articolo 150 del Codice Penale che prevede che la morte del reo intervenuta prima della sentenza definitiva di condanna estingue il reato. Sulla base di questo principio il Procuratore Generale e le Parti Civili hanno chiesto che la Corte d'Assise d'Appello di Roma emettesse sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato. Queste conclusioni però non sono condivise dal Difensore dell'imputato, il quale ha presentato dei motivi di appello abbastanza puntuali che appunto portano alla conclusione che la Corte d'Assise d'Appello di Roma possa anche assolvere l'imputato. L'articolo 129 del Codice di Procedura Penale infatti prevede espressamente che qualora il Giudice dagli atti... Che qualora dagli atti risulti evidente una causa... Risultati evidenti che l'imputato dev'essere mandato assolto, dev'essere data prevalenza alla formula assolutoria migliore per l'imputato. Ciò per due ordini di considerazioni: sia perché l'imputato, ancorché defunto, ha comunque diritto ad una parità di trattamento rispetto all'imputato che è rimasto in vita, sia anche per una questione di interesse eventuale dei familiari e dei congiunti, i quali possono avere interesse che la memoria del loro congiunto venga comunque in qualche modo riabilitata da una sentenza assolutoria, invece di una sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto. L'altra norma del Codice di Procedura Penale è... So che vi sto annoiando, però purtroppo è necessario, è l'articolo 578.

Questa norma prevede espressamente che il Giudice di Appello o della Corte di Cassazione pronunci... Ve la leggo perché... Dunque l'articolo 578 prevede che quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento danni, ed è questa la nostra ipotesi a favore della Parte Civile, il Giudice di Appello o la Corte di Cassazione nel dichiarare il reato estinto per amnistia o prescrizione decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che riguardano gli interessi civili. Infatti il Procuratore Generale e le Parti Civili hanno chiesto che la Corte confermasse la sentenza per quanto riguarda le disposizioni civili. Ma non è questo il caso, perché l'articolo 578 è una norma particolare. Il principio di tassatività prevede appunto che siccome il legislatore ha individuato specificamente che la Corte del giudizio d'appello, la Corte d'Appello o la Corte di Cassazione possono pronunciarsi solo sui capi attinenti agli effetti civili del reato solo in caso di prescrizione o amnistia, automaticamente viene esclusa questa possibilità per gli altri casi, altrimenti il legislatore avrebbe genericamente indicato come i fatti estintivi del reato consentono comunque al Giudice d'Appello di emettere sentenza di condanna agli effetti civili. Questa era una noiosa introduzione sotto il profilo giuridico che però è importante quando poi verranno formulate le nuove conclusioni che

naturalmente sono state modificate da questo evento che è intervenuto. Ora passiamo alla sentenza. Il collega che mi ha preceduto è stato, io ritengo, chiarissimo ed esaustivo. Ma purtroppo quindi sarà una ripetizione che però sarà molto breve. Cosa ha consentito di provare questa sentenza, anzi cosa ha provato l'istruttoria dibattimentale? L'istruttoria dibattimentale ha provato solamente dei fatti storici. È stato già detto dagli altri Difensori, è stato provato il golpe, è stato provato... Sono state provate le metodologie dei militari, la repressione, sono state provate le sparizioni delle persone, sono state provate tutte quante cose che non erano necessarie provare in questo processo, perché fanno parte della storia e la storia... Ormai basta aprire un libro di storia, perché questi fatti sono stati comunque consegnati ai libri di storia. Invece cosa doveva provare il processo? Il processo doveva provare le responsabilità degli imputati in relazione a questi specifici fatti che sono contestati e quindi la morte di Angela Maria Aieta e di Susanna e Giovanni Pecoraro. Non starò qui a ripetere tutti quanti i discorsi, quello che è stato definito il teorema accusatorio che è stato integralmente recepito dalla Corte, quello che ESMA equivale al grupto di Tarea, gruppo di Tarea... Gli imputati, facendo parte del gruppo di Tarea, quindi gli imputati sono responsabili di tutti i crimini commessi all'interno dell'ESMA. Non starò a ripetere tutto quello che è stato già

detto. Non starò a ripetere quello che riguarda la condotta partecipativa, mi sembra che sia già stato ampiamente approfondito il discorso, però mi farebbe piacere appunto indicare, come ha fatto già il collega, alcuni punti invece della sentenza che non sono assolutamente corrispondenti a quello che poi invece i testimoni hanno realmente detto in udienza. Quindi non c'è stata rispondenza in sentenza delle evidenze processuali. Il processo va fatto sulla base della prova che si è formata nel dibattimento. Non si può fare sulle supposizioni o sui personali convincimenti o ci dirà su quali basi. L'errore in cui quindi sono incorsi i Giudici di prima è stato proprio questo di dare la sostanza di prova a delle dichiarazioni che invece erano esattamente contrarie rispetto a quello che invece i testimoni avevano detto. Faccio riferimento per esempio alla parte della sentenza in cui viene esclusa l'applicazione della (inc.) dello stato di necessità. Questo è un punto che gli altri colleghi non hanno trattato e che quindi ritengo di poter trattare tranquillamente e di non annoiare troppo la Corte. I testi, leggo la sentenza, Garcia, (inc.), Verbinsky, Scilingo, hanno riferito che nessun militare risulta ucciso per essersi rifiutato di obbedire, mentre molti, per non partecipare al massacro, hanno semplicemente scelto di dimettersi dall'arma di appartenenza senza subire alcuna conseguenza. Questa è la sentenza. Andiamo a leggere che cosa hanno detto invece i testimoni che vengono

richiamati e faccio esplicito riferimento al colonnello Urien e al colonnello Garcia. Garcia all'udienza del 6 ottobre del 2006, pagina 149 delle trascrizioni, "in quel periodo l'insubordinazione avrebbe comportato conseguenze imprevedibili". Cosa vuol dire? In sentenza c'è scritto invece che Garcia ha detto che sarebbe stato sufficiente dimettersi dall'arma di appartenenza senza subire alcuna conseguenza. Urien alla stessa udienza, dopo aver confermato, e vi prego di andare a controllare l'esattezza di queste mie citazioni, a pagina 171, 172 e 188, in tre occasioni nel corso della sua testimonianza, ha ribadito che un atto di insubordinazione avrebbe potuto comportare anche la morte. L'ha detto chiaramente. Un atto di insubordinazione avrebbe anche potuto comportare la morte. Io a questo punto... L'Avvocato (inc.) di Parte Civile addirittura gli ha chiesto se gli risultasse se qualche componente dell'esercito fosse mai stato passato per le armi per non aver eseguito un ordine e la risposta non lascia assolutamente adito a nessun dubbio, fu: "Sì". È bene sottolineare che entrambi questi militari che sono stati sentiti sono stati imprigionati non per non aver partecipato al golpe, quindi nel 1976, il loro arresto risale al 1972 addirittura, perché comunque la fase preparatoria del golpe non fu improvvisata, fu il frutto, il golpe del 1976, fu il frutto di un'accorta programmazione da parte dei militari e Garcia e Urien furono espulsi dall'esercito e imprigionati per

non avere loro, che erano degli alti esponenti dell'esercito argentino, per non aver aderito alla fase della progettazione. Diverso è il caso di un militare che si trovava già ad operare in una struttura come l'ESMA, qualora si fosse rifiutato di eseguire un ordine che gli veniva impartito. Certo si trattava di ordini illegittimi, tutti sappiamo. Anche in Argentina c'è la norma che prevede che il Militare nell'eseguire un ordine illegittimo debba rifiutare di eseguire l'ordine, ce l'hanno detto anche diversi testimoni magistrati, Avvocati, ma in quel momento in Argentina non era possibile rifiutare di eseguire un ordine, perché la conseguenza sarebbe stata la più imprevedibile, anche la morte. Quindi a parere di questo Difensore appare assolutamente ingiustificata l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 54 del Codice Penale, anche perché la gravità del pericolo e anche la... Il pericolo dev'essere grave e attuale e l'attualità del pericolo c'era tutta. Addirittura Febres è stato ucciso nel 2007 perché ha dichiarato di voler collaborare con i Magistrati. Ditemi voi se questi militari a distanza di trent'anni sono stati in grado di commettere un omicidio perché questa persona si era... Aveva deciso, aveva dichiarato di voler collaborare con i Magistrati, ditemi voi quali potevano essere le conseguenze per lo stesso militare trent'anni prima, proprio quando si trovava nel cuore della repressione, nel punto cruciale della repressione. Le conseguenze le potete trarre da soli. Hector

Antonio Febres chi era? Hector Antonio Febres nel 1976 era vice prefetto navale. Vice prefetto navale è stato chiesto che cosa fosse la prefettura navale. Il teste Bagnasco ci ha detto all'udienza del 19 ottobre 2006 che la prefettura navale era una struttura di sicurezza simile ed equivalente ad una forza di polizia, simile ad una guardia costiera, che era una struttura collegata alla Marina, ma che non faceva parte della marina. Allo stesso teste è stato chiesto quale fosse il grado di Febres ed il teste Bagnasco ha detto che Febres era un ufficiale, ma non era un capo. Il suo compito era quello di raccogliere informazioni all'ESMA e di trasmetterle ai suoi superiori della prefettura navale. Quindi era un ufficiale di... Sostanzialmente era un ufficiale di collegamento. È stato detto che Febres si occupava, aveva il compito specifico delle donne incinte, ma a questo punto bisogna anche individuare quando Febres è entrato all'ESMA. A questo punto faccio riferimento al teste Cubas, il quale, com'è stato già detto, all'udienza dell'8 febbraio del 2007 ha detto che nel periodo di gennaio - febbraio 1977 Febres non era ancora all'ESMA. Ora andate a vedere il capo d'imputazione. I fatti sono tra l'ottobre del 1976 e l'ottobre del 1977. Le risultanze processuali non hanno consentito nemmeno di individuare in quale periodo esatto Febres facesse parte di questa struttura militare. Ora ditemi voi se con questi indizi è possibile arrivare ad una sentenza di condanna per

l'imputato. Pertanto Hector Antonio Febres va assolto. Anche io ritengo di dover spendere qualche parola con riferimento al Governo italiano. Il Governo Italiano il Procuratore Generale ha detto che costituendosi in questo processo restituisce dignità e giustizia alle povere vittime. Io ritengo che riconoscere un risarcimento del danno morale al Governo italiano non è restituire dignità e giustizia a queste vittime, ma è semplicemente aggiungere una beffa al danno che già hanno subito. Con questo concludo brevemente e chiedo che Hector Antonio Febres, ai sensi dell'articolo 129 e 530 Codice di Procedura Penale venga assolto dai reati ascritti perché il reato non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per insufficienza o contraddittorietà della prova o perché il fatto è stato commesso in presenza della causa di giustificazione. No, mi scusi, mi sono confuso, è stato un lapsus, o ai sensi del terzo comma perché ha commesso il fatto in presenza della causa di giustificazione dell'articolo 54 Codice Penale. Evidentemente sono superati ed assorbiti dalla morte del reo i motivi relativi una prescrizione del reato dal momento che la morte è una causa estintiva prevalente rispetto alla prescrizione. E in subordine si chiede comunque che venga respinta, ai sensi del 578... No, che venga dichiarata decaduta e (inc.) ex articolo 578 Codice di Procedura Penale la pronuncia agli effetti civili in danno del Febres e comunque respinta la domanda della Presidenza del Consiglio.

P - Va bene. Avvocato, tocca a lei. Aveva dimenticato il piccolo particolare della morte.

AVV. POERIO - Dagli atti deve risultare evidente la mancanza della prova, certo.

P - Prego Avvocato.

AVV. PERFUMO - Scusate, ho dovuto far spostare un po' di masserizie. Signor Presidente, signor Giudice a latere e signori Giudici popolari. La Corte d'Assise di primo grado ha ritenuto colpevoli tutti gli imputati in ordine all'omicidio di Susanna Pegoraro, di Giovanni Pegoraro, di Angela Maria Aieta, condannandoli alla pena più grave prevista dal nostro ordinamento giuridico, l'ergastolo. Per quanto attiene al mio assistito, Antonio Vanek, la Corte è andata oltre la richiesta della Pubblica Accusa, del dottor Caporale. La Pubblica Accusa aveva chiesto per Vanek un'assoluzione dai reati ascritti per non aver commesso il fatto e questo alla luce di quanto avvenuto in dibattimento, di quanto risultato dal dibattimento. Un dibattimento terribile per le atrocità materiali e morali che i testimoni ci hanno raccontato in ordine ai fatti accaduti in Argentina e connessi alla presa di potere da parte di una dittatura militare a partire dal 24 marzo del 1976. Riprendendo le parole del vice console italiano all'epoca dei fatti Enrico Calamai, è stato come dare corrente a uno schermo nebbioso che lentamente riprende a produrre bagliori. È stato questo. È stato questo anche il

processo, un faticoso riprendere a dare bagliori di una vicenda storica lontana nel tempo, parliamo purtroppo di più di trent'anni fa. Queste parole il dottor Calamai le spendeva a vent'anni di distanza dai fatti. Una vicenda lontana nel tempo e avvolta in una nebbia impenetrabile. Il processo è stato quindi il tentativo di un passaggio dall'indistinto al distinto, dalla storia, quella con la S maiuscola della feroce dittatura militare argentina, alla storia con la S minuscola, mi si consenta minuscolo tra virgolette, cioè alle storie degli uomini e delle donne che sono stati coinvolti in questa grande storia come vittime o come carnefici o presunti carnefici. In questo senso il lavoro del processo è stato meritorio, oltre che oneroso. Avendo dovuto provare ad accertare, a setacciare fatti e responsabilità in un contesto connotato da silenzio, da segretezza, da azione mirata e nell'ombra. Proprio perché i militari argentini stessi si erano proposti e posti il problema di non ripetere gli errori del precedente colpo di stato avvenuto poco prima in Cile, che aveva suscitato l'attenzione, il biasimo, la condanna dell'opinione pubblica mondiale per i suoi caratteri contrari, cioè stessa crudeltà, però coniugata a platealità. Conflitti a fuoco per le strade, esecuzione di massa negli stadi. Ecco, i militari argentini volevano evitare quello e nulla di quanto è accaduto in Cile si è ripetuto infatti in Argentina. Niente camionette, niente blindati, niente scontri per le strade di

Buenos Aires. Buenos Aires continuava la sua vita pressoché normale, con la gente dedita alle normali attività lavorative e non lavorative. Ristoranti e locali aperti, anche la sera, gente nelle piazze, nelle strade a qualunque ora del giorno e della notte, nessun tipo di coprifuoco. Quindi il silenzio, la segretezza. Che furono favoriti ce l'ha spiegato in dibattito il testimone Julio Velasco, furono favoriti da uno storico rapporto che in Argentina gli argentini hanno proprio con i militari. Ci ha detto il teste Velasco che nell'immaginario collettivo argentino i militari sono considerati i liberatori dalla dominazione spagnola e quindi visti con uno speciale favore, con una speciale fiducia assolutamente non paragonabile per esempio a quello che può essere il nostro rapporto con le forze militari. E d'altronde la storia argentina è stata caratterizzata per tutto il secolo scorso da un continuo alternarsi tra governi legittimi e governi militari, da cui la cosiddetta teoria inventata dagli storici, coniata dagli storici, del pendolo, dell'oscillazione continua, cadenzata tra caserma e governi legittimi. Quindi le persecuzioni, crimini commessi, furono clandestini per scelta, ma anche per caratteristiche endemiche al paese Argentina. Ma ancora il silenzio e la fitta nebbia che certo non giovano all'accertamento delle responsabilità, il silenzio e la fitta nebbia sui fatti sono stati favoriti dal comportamento della comunità internazionale. E ritorno a prendere in prestito le

parole del vice console Enrico Calamai: "E la comunità internazionale fu non solo favorevole, ma colpevolmente indifferente o complice". Ecco, vorrei far soffermare i Giudici, tutti, togati e popolari, su questo punto. In questo processo si è parlato di atrocità immani, di sofferenze incalcolabili, insanabili, veramente insanabili, di crudeltà da vero e proprio inferno. Dobbiamo e specialmente voi dovete avere coscienza del fatto che tutte queste cose sono avvenute con l'avallo della comunità internazionale, con il silenzio complice della comunità internazionale. Silenzio sopra silenzio. Ecco perché ci troviamo a discutere un processo a trentadue anni di distanza dai fatti. Proprio il console Calamai ha dato un contributo fondamentale all'identificazione storica di queste responsabilità della comunità internazionale e permetto di farvi una piccola breve citazione dal libro scritto da Enrico Calamai, "Niente asilo politico sui fatti dell'Argentina". Ripeto le parole di Calamai: "Dico subito che ciò che ancora oggi più mi colpisce non è tanto l'illimitata criminalità del regime che i militari imposero al popolo argentino, quanto le coperture che vennero loro offerte a livello internazionale. La doppia misura che applicano gli stati, democrazie comprese, alla loro politica interna e a quella estera nella convinzione che non saranno chiamati a rispondere di quanto accade fuori dai loro confini, in parte anche ad opera loro". Questo lo dice un vice console, non lo

dice un Difensore, lo dice quella che era l'istituzione Stato italiano all'epoca dei fatti. In ordine all'Italia, l'hanno già ricordato i colleghi che mi hanno già preceduto, non vi voglio annoiare, anche se l'argomento è così grave... Le parole esatte, pagina 16 della sentenza, ce l'avete voi: l'ambasciata italiana, aggiungo, perché non è stato detto precedentemente, l'ambasciata italiana fu avvertita qualche giorno prima del golpe e la sua sola preoccupazione fu quella di munirsi delle doppie porte elettroniche di quelle in uso nelle banche. Fu così impedita ogni possibilità di rifugiarsi di corsa all'ambasciata. Si assisteva a delle conversazioni pazzesche, c'era gente che batteva con i pugni ai vetri dell'ambasciata italiana, inascoltata, e magari dietro c'era una Ford (inc.) di quelle senza targa che procedeva a quei sequestri di cui abbiamo parlato in questo processo. Lo stesso Calamai, sempre in sentenza, ci dice che almeno in un caso, almeno, perché il vice console Enrico Calamai è una persona molto precisa, ragiona da chi ricopre un'istituzione, riferisce solo fatti certi, ma non ne può immaginare altri. Dice: "In almeno un caso addirittura - è il caso che vi ha citato la precedente difesa - una donna con bambini aveva telefonato alla nostra ambasciata per chiedere asilo e quello che ha fatto la nostra ambasciata, ha dato avviso ai militari, li ha fatti trovare lì e ha fatto arrestare la donna con i bambini". Non un solo rifugiato politico fu accolto dalla

nostra ambasciata. Calamai ci ha scritto un libro perché è una persona perbene. In merito alla posizione specifica appunto dell'Italia, come tutto questo che proviene da una fonte, vi ripeto, interna istituzionale, il vice console Calamai, come tutto questo abbia potuto poi confluire nel pedissequo riconoscimento del risarcimento del danno, a questa difesa appare inspiegabile, fuori di ogni consequenzialità probatoria, storicamente inaccettabile rispetto alle stesse premesse assunte nella parte storica dalla sentenza della Corte d'Assise. Mi si permetta anche vagamente beffardo, perché è una questione, questa sì, di verità storica che anche attraverso un processo come questo si va formando. E la verità storica e dibattimentale, perché io vi ho citato quello che è stato anche un teste del processo, il dottor Calamai, ha detto che lo stato italiano non ha mosso un dito nei confronti di una delle più gravi violazioni dei diritti umani dal dopoguerra ad oggi, e non come ci ha riferito nella sua arringa l'Avvocatura dello stato, forse il governo italiano avrebbe potuto fare qualche cosa in più, non ha mosso un dito, neanche un asilo politico, neanche uno. Dandogli questo riconoscimento del diritto al risarcimento del danno i Giudici che in nome del Popolo italiano amministrano la giustizia dicono al popolo italiano che lo Stato italiano è un danneggiato di questi fatti accaduti in Argentina e questo è falso. Ed è una delle più gravi contraddizioni della sentenza.

Concludo questo argomento, vi chiedo scusa se sono stato forse un po' lungo, ancora con le parole di Calamai che dice: "Nel 2000 venivo chiamata a deporre come persona informata dei fatti - parliamo del precedente processo che si è celebrato per fatti analoghi - anche se il processo incentrato sulle responsabilità penali dei militari argentini nulla poteva accertare circa le responsabilità italiane che sono quanto meglio conosco". Sempre nel tema di questo silenzio sopra silenzio che io mi sono permesso di ricordarvi non solo e mi permetto di ricordarvi non solo in relazione allo Stato italiano, la ratio di questa mia disamina voi la dovete vedere in questo: questi sono elementi che voi dovete avere nella mente e nel cuore per restare fedeli alla storia, quella con la S maiuscola, e poi procedere correttamente da questa a quella degli uomini e delle donne che sono state coinvolte in questo processo. E per avere coscienza che ciò che vi trovate oggi a giudicare sono delitti che risalgono a più di trent'anni fa, quindi in una posizione di assoluto sfavore, siete in una posizione di assoluto sfavore per questo silenzio sommato al silenzio. Voglio citare quest'altra cosa sul silenzio in ordine al Vaticano, perché è esemplificativo. Sempre attingendo dalla sentenza, non è l'Avvocato Perfumo che riferisce una sua impressione, la sentenza alla pagina 18 dice: "Il Vaticano mostrò molta acquiescenza nei confronti dei golpisti Videla e Massera - attenzione, Videla e Massera -

furono ricevuti in udienza papale nell'anno 1979, a tre anni di distanza dall'instaurazione della dittatura militare argentina". Ma non è importante solo questo, è importante il rapporto (inc.) che mentre Videla e Massera venivano accolti in udienza papale, ricevuti in udienza papale, non riuscivano ad ottenerla l'udienza papale la delegazione delle madri di Plaza de Mayo. Donne coraggiosissime, ci tengo a dirlo, questo è fuori dalla mia difesa, che hanno consentito perlomeno una richiesta di giustizia. Un manipolo di donne spesso la maggioranza delle quali credo anche casalinghe, sono quelle che hanno agito meglio in questa situazione, sono le uniche che hanno saputo smuovere l'interesse su questa storia, che hanno svelato questa storia, letteralmente svelato da questo silenzio. E io l'ho già fatto, sempre, dall'udienza preliminare al primo grado, sempre, questo riconoscimento lo voglio dare, anche se sono in una posizione di grande contraddizione e contrapposizione rispetto a quella che è la loro richiesta di giustizia. Nel 1979 la teste Angela Boitano, una fervente cattolica alla quale avevano fatto sparire i due figli, uno di venti e uno di ventitre anni, tentò invano di incontrare il papa prima in Messico, a (inc.), dove era in visita, poi riuscì a parlare con Pio Laghi, Nunzio Apostolico a Buenos Aires, al quale insieme alle quadri comunicò che i loro figli erano scomparsi da tre anni. La risposta dell'alto prelado, oltre a dimostrare che il Vaticano era perfettamente

a conoscenza di quello che accadeva, fu di una tale crudeltà che la stessa teste dice che forse gli stessi militari sarebbero stati un pochino più pietosi nei confronti delle madri. Pio laghi disse che tre anni erano un tempo troppo lungo e che certamente i militari non li avrebbero più liberati questi ragazzi. Le donne non mollarono. Un giorno la Boitano a Roma, a piazza San Pietro, si lanciò proprio letteralmente davanti alla vettura del Pontefice mentre faceva il giro tra i fedeli, faceva il giro tra i fedeli a Piazza San Pietro, gettò al Papa un biglietto con il nome dei figli chiedendo carità per un'udienza. La risposta del papa fu un invito a rivolgersi al suo segretario. Due giorni dopo le madri tornarono in Vaticano, instancabili, dove appresero che Giovanni Paolo II non poteva riceverle perché era in viaggio in Irlanda. Diedero inizio ad uno sciopero della fame e solo il 26 ottobre 1979, e quindi a tre anni e mezzo di distanza dall'instaurazione della dittatura militare, per la prima fuggevolmente il papa si dichiarò vicino al dolore delle madri dei desaparecidos. Concludo su questo silenzio con il silenzio completo anche da parte dell'Unione Sovietica che avrebbe dovuto essere, vista la matrice grossolanamente anticomunista della repressione, avrebbe dovuto essere in qualche modo... Avrebbe dovuto spendere una qualche difesa nei confronti di questa situazione, quanto meno svelarla al mondo, se non altro per interesse politico, e che invece tacque assolutamente in

quanto era il primo importatore allora di grano argentino e questa fu considerata una ragione superiore. In ordine agli Stati Uniti il loro silenzio assenso derivava dalla preoccupazione, che conoscerete benissimo, la vostra conoscenza personale, la preoccupazione sempre presente negli Stati Uniti d'America della diffusione del socialismo negli stati dell'America del sud. Vengo ora ad un'altra questione che io ritengo falsa come assunto della sentenza, che è la questione relativa al genocidio. Secondo questa Difesa è falso l'assunto della Corte secondo il quale ci troveremmo di fronte, per i fatti avvenuti in Argentina tra il 1976 e il 1983, ad un genocidio. Non è solo, guardate, una considerazione di tipo linguistico, anche se come Avvocato ritengo doveroso, non dico trovare, ma provare a cercare le parole giuste. Perché nelle parole si concentrano i nostri pensieri, la nostra ragione e i nostri sentimenti, la nostra parte emotiva. E dalle parole così scelte partono nuovi sviluppi del pensiero e delle emozioni. La parola genocidio indica, secondo uno dei vocabolari più famosi in commercio, metodica distruzione di un gruppo etnico razionale religioso. In Argentina, pur verificandosi atrocità inaudite ai danni di migliaia di donne e di uomini, non è avvenuto un genocidio, non si è tentato di distruggere un gruppo etnico, razziale o religioso. Tra le vittime del programma di repressione e di rieducazione dei militari argentini troviamo persone

appartenenti a diverse religioni, a diverse etnie e a diverse razze. Nemmeno appartenenti a quella che il Procuratore Generale ha definito nella sua discussione razza politica, non esiste una razza politica, Procuratore Generale, ma lo dico a tutti, non esiste una razza politica. E non esiste qui in merito a questi fatti. Perché anche all'interno delle stesse povere vittime, i nostri poveri connazionali, dei reati oggetto di giudizio di questa Corte, noi abbiamo delle persone molto diverse tra di loro. Susanna Pegoraro, una giovane donna, una studentessa in giurisprudenza, Giovanni Pegoraro, il padre, un imprenditore edile con centinaia di operai alle sue dipendenze, non credo certamente in linea teorica un simpatizzante di sinistra. Reo per il regime solo ed esclusivamente di aver tentato di annotare una targa o delle caratteristiche dell'automobile che portava via la figlia. Angela Maria Aieta colpevole di lottare per il miglioramento delle detenzioni, delle condizioni detentive dei prigionieri politici, in particolare di suo figlio, Dante Gullo, era detenuto dal 1973. Ma anche partendo dalla stessa sentenza che usa questo termine, possiamo ricordare a titolo esemplificativo altri soggetti che sono stati, altre persone che sono state colpite da questa repressione e che sono diversissime tra di loro. Il teste Ramon Torres Molina, Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Cruz, che nulla aveva a che vedere con la lotta armata. La notte stessa

del golpe, il 24 marzo del 1976, fu arrestato e portato in un carcere, poi in un centro di detenzione illegale subendo ogni genere di atrocità. Venne poi ritrasferito in un carcere legale. Ci restò fino al 1983, fino alla fine della dittatura, senza che mai gli fosse contestato un reato o che fosse interrogato da un Giudice. Sua moglie, la moglie di Ramon Torres Molina, sequestrata e torturata solo in quanto moglie di Ramon Torres Molina. Cito ancora, perché lo avete sempre in sentenza, il militare, il tenente Devoto sequestrato solo perché chiedeva con insistenza notizie del suocero che era scomparso. Attenzione, Devoto era un militare coerente alla linea politica che poi lo va ad eliminare. Solamente perché chiedeva con insistenza notizie del suocero scomparso, fu gettato da un aereo senza essere neanche preventivamente addormentato. Ancora sempre perché lo avete in sentenza Luis Allega. Fu sequestrato e torturato per un mese, poi anch'egli rilasciato, ce l'ha detto lui stesso inspiegabilmente, non sa ancora spiegarselo. Era nato in una famiglia cattolica Luis Allega, aveva frequentato una scuola religiosa, era un convinto, un riconosciuto anticomunista tanto che gli era stato proposto di entrare in un gruppo che lottava contro i marxisti in Cile. Apparteneva di certo ad una cultura di destra. Nella sua famiglia c'era l'idea che le forze armate fossero un baluardo da possibili aggressioni da parte del Cile e del Brasile. Per questo motivo suo padre quasi impazzì

perché mentre gli venivano rapiti i due figli, tra cui Luis, saltavano tutti i suoi riferimenti mentali e culturali: l'esercito, la patria, la chiesa. In una settimana gli erano spariti due figli e l'autorità ecclesiastica alla quale si era rivolto gli aveva risposto che se i militari l'avevano fatto, evidentemente qualche motivo c'era. E cito l'ultimo caso esemplificativo di questa eterogeneità dei repressi, un caso che se non fosse così drammatico mi farebbe ridere. Il caso di Fernando Branca, ucciso da Massera in quanto marito della sua amante. Quindi parlare, affermare che sia avvenuto un genocidio è sbagliato prima di tutto in ordine ai destinatari della persecuzione. E questo si riverbera però anche in ordine alle modalità di svolgimento della repressione. Per quanto attiene alle modalità, nei genocidi non è dato contare per i perseguitati soluzioni finali che siano diverse dalla morte, che invece nel nostro caso, nel caso della pur ferocissima dittatura argentina ci sono. E numerosissime. La dittatura argentina e la repressione ad essa connessa contemplano tantissime liberazioni e non vi voglio affliggere, perché già l'ha fatto la difesa di Vildoza, però qui le testimonianze sono un fiume. Le avete tutte, Moretti, Guinazu, Molina, (inc.), Goretta. Devo quindi fortemente contraddire l'arringa del Procuratore Generale che ha detto testualmente, è stato appena ripetuto, sì, qualcuno si sarà salvato, ma saranno dieci su trentamila all'ESMA. No, non è vero. Prima di tutto

all'ESMA, è già stato ripetuto, transitavano cinquemila persone, non trentamila che è il numero complessivo probabilmente dei desaparecidos, ma probabilmente, perché potrebbero essere anche di più. E uscirono dall'ESMA, su cinquemila ne uscirono, e la fonte non è la difesa di Antonio Vanek, non è l'Avvocato Perfumo, la fonte è il CONADEP, la fonte è il teste Guinazu, tra ottocento e mille. Lo stesso dottor (inc.) nel dibattimento cita che all'ESMA morirono in tremila, in questo caso i liberati sarebbero duemila. Comunque numerosissime. È in gravissima contraddizione da quello che è stato detto dal Procuratore Generale. Va messo in evidenza, e ci tengo a metterlo in evidenza, forse è questo più di tutto il mio compito, l'errore della sentenza, perché la sentenza dice che i sopravvissuti furono settanta o ottanta. Il dibattimento, i documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento, oltre ai testi che nel dibattimento ce l'hanno ripetuto, ci hanno detto cose diverse, quelle che vi ho detto. Le conseguenze giuridiche dell'utilizzo di questo termine genocidio presuppongono un'organizzazione volta all'annientamento riconoscibile ab origine per l'esatta individuazione dei destinatari e della motivazione della repressione, nonché per mancanza di alternativa all'esito finale. Diventa quindi semplice, quasi meccanico, saldare responsabilità individuali con un disegno criminoso unitario ed altamente riconoscibile, al punto di comportare la

responsabilità di ogni compartecipe a quel disegno indipendentemente dal suo reale ruolo nella vicenda delittuosa singola. La Corte, dipanando le motivazioni che l'hanno condotta ad emettere sentenza di condanna per tutti gli imputati, accoglie quella che era stata la ricostruzione della pubblica accusa, quel tentativo di passaggio lungo la direttrice dall'indistinto al distinto. E così viene enucleato questo gruppo di Tarea 332, riconosciuto dal Pubblico Ministero, l'equivalente della task force inglese, un gruppo che operava all'interno dell'ESMA suddividendosi in tre settori di (inc.) che si occupava essenzialmente di estorcere, anche attraverso torture, informazioni sui presunti sovversivi, un settore operativo che si occupava di eseguire i sequestri, un settore logistico che si occupava dell'appropriazione dei beni mobili e immobili dei sequestrati. La Corte, dopo aver accolto questo fatto, questa ricostruzione, opera un salto logico e giuridico capace di determinare gravissime conseguenze sul piano della rilevazione delle responsabilità. Delle responsabilità in ordine al sequestro e all'uccisione di Angela Maria Aieta, di Susanna Pegoraro e di Giovanni Pegoraro. Lo fa considerando, sono parole della sentenza, la suddivisione di detti compiti come operante solo sul piano formale, perché tutti partecipano anche alle operazioni di sequestro e di tortura. Ecco quindi che tutto il faticoso compito assunto dall'accusa, teso a

celebrare non un processo storico - politico, ma un processo ai fatti di cui al capo d'imputazione, viene completamente sgretolato. Il processo diviene un processo storico - politico, un processo alla dittatura militare argentina. Con un'inversione di tendenza che è clamorosa rispetto a quelle che erano state le premesse. I militari considerati non partecipanti ai fatti della dittatura militare argentina restano quindi solo quelli che operarono una scelta di obiezione, coloro che si dimisero dal corpo di appartenenza. Tutti gli altri per la Corte erano convinti e compartecipi della giustizia del loro operato, a qualunque livello l'operato si svolgesse rispetto ai fatti di causa che ci devono interessare. Cioè il sequestro, la tortura e l'uccisione dei nostri connazionali. È una conseguenza, secondo questa Difesa, razionale ed emotiva della qualificazione dei crimini commessi come genocidio, cioè un fenomeno, come ho detto, riconoscibile sin dall'inizio, non distinguibile caso per caso, perché guidato da un'esatta determinazione dei destinatari. Alla Difesa questa appare una grave forzatura per arrivare a una sentenza di colpevolezza diffusa a carico degli imputati, quelli attuali, ma di chiunque fosse stato coinvolto come imputato in questi fatti a questo punto. Sin dall'inizio avevo osservato che Antonio Vanek sembrava imputato in questo processo più per la attinenza alla storia con la S maiuscola che all'esatta

individuazione di un suo ruolo nell'uccisione di Angela Maria Aieta, di Susanna Pegoraro, di Giovanni Pegoraro. Ma lo svolgimento del processo ha operato quel passaggio che vi dicevo dall'indistinto al distinto, dalla nebbia a contorni più definiti. All'interno di questa organizzazione identificata nel gruppo di Tarea 332 e del suo funzionamento quale risultante alla Luca dell'istruttoria dibattimentale, il Pubblico Ministero ha espresso, con onestà intellettuale e coraggio, di non poter considerare in termini di certezza l'appartenenza di Vanek al gruppo di Tarea. Mi rifaccio direttamente alle parole del Pubblico Ministero: "Vildoza era formalmente il capo di Tarea, Acosta ne era il capo carismatico, Febres è stato riconosciuto da diversi testi quale torturatore e sovrintendente alle donne in gravidanza, Astiz un imbecille che godeva nel raccontare le alte internate e la fine che facevano le persone gettate nel mare, si beava di raccontare che un corpo scaraventato da un aereo incontra come una lamina di ferro". Ha detto il Pubblico Ministero: "Sempre - sono le sue parole, voi le avete - con il dovere di onestà intellettuale non me la sento di considerare in termini di certezza l'appartenenza a questo gruppo di Vanek" e ancora: "Non credo che le testimonianze ascoltate possano offrire alla Corte d'Assise l'assoluta certezza dell'appartenenza di Antonio Vanek a questo gruppo. Qualcuno ha detto, delle persone - scusate - qualcuno ha detto della presenza saltuaria

di Vanek di averlo visto una o due volte all'interno dell'ESMA, ma non riesco francamente a trovare per lui un ruolo preciso che mi consenta di chiedere nei suoi confronti con la dovuta serenità e certezza e tranquillità una condanna così grave come quella che sto chiedendo per gli altri imputati". Ed ecco perché mi vedo costretto a chiedere per Antonio Vanek un'assoluzione dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto. Il processo ha detto quindi, secondo il Pubblico Ministero dottor Caporale e secondo questa Difesa, che non è stato possibile dimostrare per Antonio Vanek né l'appartenenza al gruppo di Tarea, né un suo ruolo preciso nella struttura e nelle operazioni, spesso così confuse per scelta dei soggetti da colpire e per modalità utilizzate nel colpire. I testimoni che hanno citato Vanek hanno segnalato una presenza sporadica dello stesso all'interno dell'ESMA, nessuno ci ha riferito di averlo visto impartire ordini o guidare sessioni di tortura, nessuno in assoluto e non solo in riferimento ai fatti che state giudicando, al sequestro, alla tortura e all'uccisione dei nostri connazionali. La Corte ci dice: "Quanto al contrammiraglio Vanek, dato il suo alto grado, deve darsi per scontato che non faceva parte del gruppo di Tarea". Voglio mettere in evidenza l'assoluta soggettività del giudizio della Corte, fuori dalla linea seguita dalla Pubblica Accusa e che deve sempre seguire un processo, cioè fuori da precostituite concezioni di cercare ruoli e

responsabilità dei singoli. La corte ritiene superfluo, ininfluyente il provare un ruolo di Antonio Vanek in Tarea 332 per farne discendere la colpevolezza. Vanek ricopriva un alto grado militare e questo equivale da escluderlo all'appartenenza al gruppo di Tarea, come se un gruppo di questo tipo fosse privo di vertice al suo interno. L'insignificanza del quadro probatorio a carico di Vanek, quell'insignificanza che aveva costretto per onestà intellettuale il Pubblico Ministero a chiederne l'assoluzione viene superata (inc.) dalla Corte d'Assise in primo grado. Per Vanek non occorre dimostrare nessuna appartenenza o ruolo nei singoli delitti. Vanek è Vanek. Vanek è il numero due della Marina, è la storia con la S maiuscola. È il riferimento militare più alto, anche se non sono stati dimostrati collegamenti di alcun genere con Tarea, con i suoi crimini, con le persone uccise, con i fatti reato. È il riferimento militare più grande che dà la possibilità alla Corte di giudicare non gli omicidi in questione, ma la storia della dittatura argentina. E non possono, a detta di questa Difesa, costituire fondamento alternativo nemmeno le dichiarazioni estratte dal libro intervista di Orazio Verbinsky, Il volo, acquisito al fascicolo del dibattimento. Il libro è un'intervista ad un ufficiale, a Scilingo, un ufficiale pentito condannato in seguito a numerosi ergastoli. Ecco, vedete questo libro, questo libricino voi l'avete agli atti.

Forse quando sarete in camera di consiglio, se non l'avete fatte prima, potreste anche guardarlo, perché è molto breve e con la conoscenza che avete ormai dei fatti è facile da consultare. Questo libro nel 1995 costituì un po' lo squarciamiento di un velo sulla questione dei desaparacidos argentini. È un libro intervista di questo bravo giornalista, Verbinsky, a questo ufficiale pentito, Scilingo. E Scilingo racconta un po' tutto. Questo libro è considerato un caposaldo, oltre ad essere acquisito al fascicolo del dibattimento. Si parla di come venivano presi, torturati i prigionieri, di come venivano eliminati, di tante cose. Lo sapete, in questo libro il nome Antonio Vanek non c'è mai e i nomi ci sono tutti. Il nome di Antonio Vanek non c'è mai. Addirittura alla fine di questo libro, proprio per riepilogare i tantissimi nomi, perché è pieno di nomi, non è che non c'è Antonio Vanek perché ci sono quattro o cinque nomi dentro questo libro, ce ne sono talmente tanti che alla fine si è costretti a fare un indice di tutti i nomi. E ci sono tutti i nomi, tutti i nomi degli attuali imputati. Il nome di Antonio Vanek non c'è. E' Scilingo che racconta a Vanek che nel febbraio del 1976, nei preparativi del golpe, Vanek rassicurava gli ufficiali chiamati a convegno sulla bontà e la pietas del sistema di eliminazione dei prigionieri attraverso i cosiddetti voli della morte. Siamo di fronte ad un libro, ad un resoconto storico pur acquisito al fascicolo del

dibattimento, sono le parole di un pentito, che tra le altre considerazioni possibili ha anche operato diverse ritrattazioni delle confessioni rese, questo voi lo dovete tenere presente, dovete tenere presente cioè costantemente la provenienza di queste dichiarazioni e dovete tenere presente che in questo importantissimo testo di resoconto il nome di Antonio Vanek non compare mai, neanche per sbaglio. Un testimone, Bagnasco, ha confermato che nell'ambito di un raduno ufficiali tenutosi nel febbraio del 1976, Vanek avrebbe illustrato i voli della morte, quindi non c'è solo questo, c'è anche un testimone che è venuto in dibattimento a dircelo. A conclusione della disamina di questo fatto a me sembra doveroso mettervene di fronte un fatto incontrovertibile al contrario di quello di cui vi ho parlato. E cioè nessuno dei testimoni, nessuno, ha visto anche solo uno dei nostri connazionali da uno degli aerei che compivano i famigerati voli della morte di cui Vanek, pur con tutte le contraddizioni che vi ho detto, sarebbe stato anche un istruttore. Nessuno ha visto anche solo uno dei nostri connazionali salire su uno di questi velivoli, non solo esserne gettato. Nessuno ha ascoltato ordinarne l'uccisione con questa modalità. Da Vanek o da chiunque altro degli odierni imputati, neanche de relato è stata definita una cosa del genere. L'accordo, il saldarsi di questa circostanza di Vanek illustratore agli ufficiali dei voli cosiddetti voli della morte, con l'uccisione di Angela

Maria Aieta, di Susanna Pegoraro, di Giovanni Pegoraro sfugge a ogni possibile configurazione certa del rapporto di causalità. Ma la Corte in primo grado, rendendosi conto di questa grave lacuna sul piano commissivo del nesso causale che poteva legare Vanek a questi delitti, la corte afferma che comunque in capo a Vanek esiste una penale responsabilità per i delitti, quanto meno sul piano omissivo. Parlo ai Giudici Popolari, ormai l'hanno imparato bene: non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. È l'articolo 40 del Codice Penale. Quest'obbligo esisterebbe in capo a Vanek in virtù del suo altissimo ruolo militare. Ma io mi domando: com'è possibile confondere e saldare un ruolo militare puro come quello di Vanek con una struttura paramilitare come quella di Tarea ad opera della quale, sempre indiziariamente, sarebbero stati commessi il sequestro, la tortura, l'uccisione di Susanna Pegoraro, di Giovanni Pegoraro, di Angela Maria Aieta e all'interno della quale, come dimostrano i ruoli effettivi, erano sganciati dagli stessi gradi militari. Su tutti mi viene alla mente Astiz. Astiz era un semplice tenente, era un tenentino, ma è da tutti ricordato come un torturatore, un feroce torturatore, ma addirittura onnipotente. Ma è un semplice tenente. Ma mi viene anche in mente la contrapposizione tra Acosta e Vildoza. Acosta sostanzialmente capo di Tarea in virtù del suo perverso carisma, mentre formalmente il capo è Vildoza. E ancora il

contributo omissivo che equivale per il nostro codice a quello commissivo non è di natura residuale. Dev'essere accertato. Qual è l'omissione di Vanek in ordine al sequestro, alla tortura, all'uccisione dei nostri connazionali? Perché non si può sostenere la generica responsabilità di Vanek per aver tollerato le illegalità che si perpetravano nella scuola di Marina. Che sono state migliaia! Ma noi non stiamo giudicando le migliaia, stiamo giudicando queste. Stiamo giudicando la responsabilità, eventualmente anche in senso omissivo, in ordine ai sequestri, alla tortura, all'uccisione di Susanna Pegoraro, di Giovanni Pegoraro, di Angela Maria Aieta. Ma c'è di più per quanto riguarda Vanek, c'è di più rispetto a questo. Vanek non è stato visto quasi mai all'ESMA. Dibattimento, faccio riferimento al dibattito. A detta di un testimone, l'ufficiale di stato maggiore Garcia, tra le altre cose, ha riferito che l'ESMA trovandosi territorialmente nella zona 1 era sotto il comando del generale Suarez Mason, peraltro condannato in altro processo. Forse per questo la presenza di Vanek è risultata nelle testimonianze tanto sporadica da indurre il Pubblico Ministero a coltivare il ragionevole dubbio sul suo coinvolgimento nei fatti di causa e forse per questo in questo libro che vi ho citato non se ne parla mai e si parla, a parte di Suarez Mason, di chi decideva la vita e la morte all'ESMA, e cioè del comandante Chamorro. D'altronde per l'eventuale equazione tra delitti ed ESMA,

quindi Vanek, non assume questa stessa equazione carattere né di prova né di indizio grave o preciso o concordante o univoco, ma non vi annoio, perché ve l'hanno già spiegato meglio di me i Difensori che mi hanno preceduto. Perché quello che si è raggiunto in questo processo è solo la certezza sulla permanenza all'ESMA delle vittime, a parte chi comandava o non comandava all'ESMA che ho chiarito precedentemente. Questo processo ha raggiunto la certezza sulla permanenza di questi poveri nostri connazionali all'ESMA, ma non della loro morte. E non tutti coloro che transitavano all'ESMA, l'abbiamo visto, furono uccisi. Su questo quindi faccio un altro richiamo semplicemente a quanto già asserito dalla Difesa di Vildoza in merito all'indiziarietà mancante dell'elemento dell'univocità in ordine al locus commissi delicti, al luogo in cui sarebbe stato commesso il delitto. Anch'esso si evince da indiziarietà, non da prove. I riscontri oggettivi su Vanek non hanno consistenza, non quelli riconducibili alla responsabilità immediata e diretta e seguita con tenacia dal Pubblico Ministero dottor Caporale in primo grado e non quelli relativi al suo ruolo militare, dal quale fa riscendere, nel caso specifico, una responsabilità di tipo omissivo. Il ragionevole dubbio che è sorto non superato nel Pubblico Ministero in relazione all'attribuzione di responsabilità di Antonio Vanek si è dissolto nel giudizio della Corte. Ma si è dissolto, secondo questa Difesa, per uno stacco logico e

giuridico che ha il sapore di forzatura, non tenendo conto dell'irrilevanza dibattimentale di Vanek. Personalmente credo che il ragionevole dubbio su Vanek sia stato superato con la forza che derivava alla Corte da un giudizio dal carattere più storico che processuale e forse, Presidente mi consenta, con il traino di quel senso di colpa che come italiani ci portiamo per questi nostri poveri connazionali abbandonati anche dal loro paese. Vanek mi è sempre sembrato e continua a sembrarmi l'oggetto misterioso di questo processo, ma in qualche modo l'oggetto prezioso che ha consentito una condanna esemplare dei fatti storici accaduti in Argentina, ma non del sequestro e dell'uccisione di Susanna Pegoraro, di Giovanni Pegoraro, di Angela Maria Aieta. Vanek risulta colpevole quasi aprioristicamente dei reati ascritti secondo una visione, un modo di vedere, di intendere il cose che il Pubblico Ministero giustamente aveva cercato di superare per conservare credibilità e correttezza giuridica a un'inchiesta e a un giudizio tanto tardivi e quindi tanto complessi. La Cassazione ha più volte costantemente chiarito che la prova indiziaria deve consentire la ricostruzione del fatto in termini di certezza tali da escludere la prospettiva di ogni altra ragionevole soluzione. Non deve invece escludere anche possibilità più astratte e remote. Io credo che le Difese vi hanno offerto le prospettive di altre ragionevoli soluzioni e non ipotesi astratte e remote. A conclusione, questa Difesa

chiede la riforma della sentenza impugnata e quindi l'assoluzione dell'imputato Antonio Vanek per non aver commesso il fatto. Quanto meno con la formula di cui all'articolo 530 secondo comma che ricordo, mi permetto Presidente, mi scusi, ricordo ai Giudici Popolari il Giudice pronuncia assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che l'imputato l'abbia commesso. In ordine al capo civile della sentenza voglia l'eccellentissima Corte d'Assise d'Appello revocare la condanna al risarcimento del danno, pur da (inc.) in separata sede, in favore della costituita Parte Civile della Presidenza del Consiglio per carenza di motivazioni. Grazie.

P - Va bene, sospendiamo, ci vediamo alle ore dodici di nuovo per le eventuali repliche, per l'inizio delle eventuali repliche.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. La Corte rientra in aula e si procede come di seguito.

P - Procuratore Generale, intende replicare? Chi altro intende replicare? Io intendo precisare solo che la replica riguarda quanto detto dagli avversari, non dev'essere considerato un proseguimento della discussione. Altrimenti non la finiremo mai, perché replica contro replica non la finiamo mai più. Poi secondo il codice devono essere brevi. Il discorso è da questo

punto di vista semplicemente tecnica. A me interessa l'ultima replica per giovedì, altrimenti dovremmo andare oggi in camera di consiglio e non è il caso. D'accordo allora? Allora cominci il Procuratore Generale, prego.

PG - Grazie. Signori della Corte, come già il Presidente ci ha richiamato, la replica è soltanto un flash sulle cose salienti che abbiamo appreso qui e devo dare atto del particolare impegno che i miei illustri contraddittori hanno trasfuso nell'onorare il mandato difensivo ricevuto, perché...

P - Mi permetto di intervenire proprio per questo, dobbiamo dare atto che la famosa qualifica di Difensore D'ufficio non è consistita nel "mi rimetto". Quello che è giusto è giusto. È stata una difesa di fiducia quasi.

PG - Mi tocca di doverlo rappresentare.

P - Prego.

PG - Ciò che però voglio dire, perché non è che finisce qui il mio intervento, voglio dire che questo processo non è di genocidio. L'oggetto del processo non è genocidio. Mi permetto solo di ricordare alla Corte che l'imputazione è di omicidio plurimo, per avere gli imputati Astiz, Vildoza, Vanek, Febres ed Acosta, agendo di concerto ed in concorso tra di loro con il Massera e con altre persone non identificate, compiono azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nell'ambito del processo di riorganizzazione nazionale instaurata dalla dittatura militare argentina con il golpe del 24 marzo 1976

provocato, cagionato la morte, dopo averne disposto il sequestro e le torture, di Angela Maria Aieta, Giovanni e Susanna Pegoraro. Questo è il processo e questo mi tocca di ricordarlo. Quanto al termine genocidio, voglio far presente, mio illustre contraddittore, che io l'ho già fatto presente alla Corte nella mia requisitoria iniziale, ho detto per favore, lì dov'è scritto genocidio correggete, scrivete sterminio di persone, di uomini e donne che avevano un solo torto, di pensarla diversamente da come la pensavano i militari che avevano preso il golpe, avevano attuato il golpe. Questa è la colpa di queste donne e di questi uomini, di pensarla diversamente. Non ho fatto riferimento ad una razza. Mi si attribuiscono cose che non ho detto. E ci sono le trascrizioni. Ho detto che si tratta di persone che la pensavano politicamente in maniera diversa. Ma è politico il termine in senso tecnico, è politico chi dissente, è politico il dissenso quando si affermano e si è portatori di valori che i militari non dividevano, come quello di aiutare i poveri, perché ce l'ha detto Moretti che essere povero già significava essere sovversivo e chi aiutava i poveri sovversivi, erano pure loro sovversivi. Questo è il fatto che io ho portato alla vostra conoscenza, sulla quale vi prego di valutare, perché è questa la ragione. Quindi io non ho parlato... Poi voglio dire, mi si attribuiscono dieci o venti, saranno ottanta, io parlato di pochi. Saranno ottanta, pure che fosse, ma penso

che sia un argomento a doppio taglio, perché se su trentamila si sono salvati ottanta o mille, ciò non toglie che la strage c'è stata. E perché sappiamo che molto prima del golpe i militari già avevano predisposto un elenco molto intelligente di tutti coloro che dovevano essere sequestrati, torturati ed uccisi. Questo era il programma. Io, proprio per essere flash, mi riporto al rigore giuridico di questa Corte, perché noi stiamo facendo un processo che ha un aspetto giuridico. Ci mancherebbe altro, altri tipi di processi non ne facciamo. E soprattutto l'aspetto sul quale mi voglio intrattenere è quello relativo alle concause. Perché qui devo dire, signor Presidente e signori della Corte, che danno tutti per scontato che il sequestro c'è stato, che la tortura c'è stata, che le sevizie ci sono state, capucho o non capucho era gente destinata alla morte. Ed i trasferimenti si sono conclusi in che modo? Con la (inc.) a carnefici signori, perché quando queste persone, mi riferisco ai nostri tre italiani, non sono più ritornati ai loro affetti, vuol dire che sono stati eliminati e la parola di quella guardia che dice alla teste: "Mi auguro che lei non faccia mai questo tipo di trasferimento" è significativo sul fatto che la guardia voleva far sapere alla teste (inc.) che la povera Aieta era stata uccisa, punto. Qual è il concetto e la concausa? Mi rivolgo ai Giudici popolari per i quali voglio molto rispetto, spesso facciamo riferimento ai Giudici Popolari come le persone che

non intendono. Assolutamente. Diceva un grande giurista, quale era (inc.), chi non si fa capire è segno che non ha capito. Quindi io spero di farmi capire da voi, perché siete persone intelligenti e da persone intelligenti, il diritto non c'entra, il diritto è solo logica, signori, sappiatelo. Poi ci sono i sofismi delle questioni procedurali che appartengono al nostro modo di essere grandi, ma il diritto è soprattutto logica. Allora questo voglio dirvi come concetto: se cento persone, una a cento metri una dall'altra, si mettono in fila perché tutti e cento hanno (inc.), hanno come programma di uccidere una persona, il primo fa un segnale luminoso al secondo e così via fino al centesimo e il centesimo, ricevuto il segnale, spara ed uccide, per il mio ordinamento tutti e cento hanno commesso l'omicidio. Questo è il concetto della teoria (inc.) delle concause. Allora affannarsi a dire che sì, hanno sequestrato, che sì, hanno torturato, che sì, hanno creato all'ESMA quella macelleria di cui c'è poco da ricordare, perché è tutto scritto negli atti, non vuol dire che i nostri autori, e mi riferisco ai quattro imputati per i quali pare si dovrebbe, come dire, parlare un po' meno, perché sì, Acosta ha sequestrato, Astiz, Vildoza, Febres, tutte persone che hanno compiuto quelle che hanno compiuto, ma che per i quali non siamo in grado di dire l'anello finale, a quali carnefici li hanno assegnati. Sono stati trasferiti altrove e sono stati uccisi? Sì perché o hanno fatto il volo

della morte, com'è scientificamente sicuro per quello che vi andrò a dire, o sono stati consegnati ad altri carnefici perché li uccidessero cambia poco. La teoria finalistica è questa. Ma i nostri autori che sequestravano sapevano che fine facevano queste persone quando venivano prese nelle loro case? Venivano, come dire, messi in condizione di allarme anche i poveri familiari: "Non parlate, perché noi ve li daremo", ma sapevano bene che non li avrebbero restituiti, sapevano che avrebbero voluto sequestrare i beni e gli immobili. Perché sappiate che all'ESMA, oltre che essere macelleria umana, esisteva anche, l'hanno detto i miei illustri contraddittori, esisteva anche una situazione logistica per fare danaro, perché alla fine questo è stato. Ammazzavano e facevano danaro. Ma soprattutto in questo processo, lo voglio dire perché togliamo un ostacolo, brucia la condanna di Vanek. Questa è la verità. In questo processo brucia la condanna di Vanek. Ma Vanek è colpevole. E io non voglio... Le opinioni sono belle quando sono frutto di una scelta intellettuale e do atto al mio collega Pubblico Ministero che nella sua scelta intellettuale ha ritenuto di chiedere l'assoluzione per insufficienza di prove, non aveva la completezza. Io vi dico invece che la completezza non c'è. È solo un piccolo flash e chiudo, Presidente. Perché? Antonio Vanek era contrammiraglio della marina militare, secondo solo a Massera. È inutile che io vi ripeta che la Marina Militare con il golpe del 24 marzo

1976 ha smesso di interessarsi di velieri. La Marina Militare è diventata un'istituzione che aveva come compito quello di eliminare tutti i sovversivi. Ma i sovversivi non erano i Montoneros, erano tutti quelli... E non era una razza politica, altrimenti suscito, come dire, difficoltà di acquisizione, era una razza umana che voleva pensare con il proprio cervello e non voleva sottostare ad una dittatura militare. Per questo fatto veniva ucciso. Ma peraltro voi l'avete già letto, perché voi l'avete letto. Sappiate che i poveri bambini che venivano sottratti all'affetto della madre che veniva uccisa, circa cinquecento per le mie cognizioni, sapete perché non venivano consegnati ai nonni? Perché questo manipolo di militari folli era convinto che consegnati ai nonni, i nonni che erano stati così deboli da non saper instradare le proprie figlie alla cultura della patria mentre erano diventati sovversivi perché aiutavano i poveri, perché credevano nella parità dei diritti, avrebbero rovinato anche questi nipoti. Allora si sceglie una formula molto saggia: si ammazza la madre e si consegna il bambino a qualche amico militare dal quale si faranno dare anche dei danari perché il danaro serve a vivere. Questa è la situazione in cui operavano. E allora perché Vanek è responsabile e perché Vanek deve avere l'ergastolo come gli altri? Lui non faceva parte del gruppo di Tarea, però da lui dipendeva il SIN, servizio di informazione navale. La sua alta carica lo pone tra coloro che

programmarono le stragi, questo è il punto. Massera non sta con lui, Massera non sta con lui. Come per Pinochet si è detto che non ha la capacità processuale di stare in giudizio e noi ci auguriamo che Massera riprenda le proprie capacità, non ci auguriamo altro, non vogliamo un'altra cosa terribile, vogliamo che riprenda la capacità processuale e possa essere processato qui, o in contumacia o di persona, ma il processo lo deve avere anche Massera, perché Massera era il numero uno, Vanek era il numero due, ma furono loro a programmare la strage. La strage di tutti e anche dei tre italiani. Allora passiamo dallo generico allo specifico. Ma è vero o non è vero che ci sono deposizioni dalle quali risulta che Vanek andava all'ESMA e si gloriava di portare delegazioni ufficiali perché vedessero in quale modo e con quale rigore venivano applicati i principi che loro, numeri uno in testa, avevano ideato per lo sterminio degli avversari politici. È vero o non è vero che i nostri tre connazionali stavano all'ESMA? E vi devo ripetere i venti nomi dei testi, lo vedrete nel chiuso della camera di consiglio dove ad uno per uno voi vedrete le deposizioni testimoniali e vi convincerete che lì dentro sono passati per l'ultima volta questi nostri tre poveri connazionali e lì hanno trovato la morte una volta che sono stati consegnati ai loro carnefici. Ma quanto a Vanek c'è un altro dato che si vuole dimenticare. Nel febbraio prima del golpe nella base navale più importante dell'Argentina Vanek ha convocato tutti

i militari, tutti, compresi i nostri, ai quali ha detto che le liste erano pronte, che i cittadini da sequestrare c'erano, che la soluzione adottata era la migliore. Addirittura arrivando a dire che l'eliminazione con i voli della morte era stata approvata anche dalla stessa Argentina. Ma se questo è vero, se noi Vanek lo mettiamo al numero uno o al numero cento dei cento di cui ho fatto l'esempio per dire che quando si è in questa situazione l'azione posta da un singolo partecipante non è solo riferibile al partecipante, ma si trasferisce anche all'altro partecipante, quando vi è la prova, come qui c'è la prova, che tutti hanno in testa un unico fine: l'eliminazione delle persone sequestrate perché sovversive. Non devo aggiungervi altro. Vi chiedo che nella quiete della camera di consiglio un'attenta lettura di tutti gli atti vi porti alla conclusione che vi ho chiesto. Non una sentenza di vendetta, ma una sentenza giusta e soprattutto una sentenza conforme al diritto. Ed è conforme al diritto chiedere l'ergastolo degli imputati. Quanto al signor Febres, la Cassazione è costante nel dire che la morte è come un velo di pietà che si mette sul cadavere, quindi è automatico, ex se. Allora cosa dovremmo... La sentenza di non luogo a procedere per morte del reo. Per poter essere accolta la tesi dell'ottimo Difensore voi forse dovrete dire che c'è un errore macroscopico del primo Giudice, perché ai sensi del 129, che è un numero da cabala e non significa niente, già esisteva la prova che questo uomo

era estraneo, era un semplice passante e che non c'entra nella storia. E invece c'entra e come. Tant'è che c'entrava tanto che quando ha deciso di collaborare con i Giudici, quelli che temevano che parlasse l'hanno ucciso. Grazie.

P - Vuole parlare lei, Avvocato Gentili?

AVV. BRIGIDA - Signor Presidente, solo brevissimamente una replica riassuntiva della memoria che abbiamo depositato insieme con l'Avvocato Marcello Gentili sulla responsabilità concorsuale e quindi sui parametri giurisprudenziali che notoriamente oramai la Suprema Corte ci detta per lumeggiare che cosa debba significare il concorso di persone nel reato, sul dolo intenzionale o diretto di primo grado che ha contraddistinto le condotte di tutti gli imputati perché hanno avuto di mira proprio la verifica di quegli eventi omicidiari di cui oggi è processo, oppure in ipotesi subordinata del dolo diretto o di secondo grado nell'ipotesi infondata che... Infondata perché lo dicono gli atti, perché la più verosimile, quella quindi a cui noi dobbiamo prestare tutta la nostra attenzione è quella della morte avvenuta all'ESMA e non della morte avvenuta altrove. Comunque se anche vi fosse questa ipotesi nella vostra mente sulla quale tanto si sono battuti i valenti Difensori degli imputati, se anche vi fosse questa ipotesi, il dolo diretto, detto anche di secondo grado, sorreggerebbe le condotte degli odierni imputati, perché comunque se anche non hanno avuto di mira

l'uccisione dei nostri tre poveri connazionali in questa ipotesi, comunque si sono rappresentati alla loro mente come altamente probabile che si verificasse la morte in un altro campo di sterminio. O ancora in ipotesi ancora più subordinata palese risulterebbe comunque il dolo alternativo che è una coscienza, una volontà di concorrere nel reato di omicidio, avendo di mira indifferentemente sia l'uccisione in quell'altro campo di sterminio, sia la continuazione del sequestro illegale con la perpetuazione di quelle indicibili torture che avete sentito in questo processo, che io non ripeterò, sia il prolungamento di queste indicibili torture, di queste indicibili sevizie e crudeltà che hanno sofferto purtroppo le nostre tre vittime insieme a chissà quante altre persone. Quindi dolo diretto o alternativo che è sempre un dolo diretto e quindi perfettamente compatibile con le aggravanti della premeditazione e delle sevizie e delle crudeltà, che sono le due aggravanti che sono state contestate agli imputati e che sorreggono la pena dell'ergastolo che sola salverebbe questa pena dalla prescrizione. Abbiatelo bene in mente, signori Giudici, soprattutto i Giudici popolari. E comunque mi permetterò telegraficamente di riassumere le due aggravanti, il merito della contestabilità delle due aggravanti, della premeditazione e delle sevizie e delle crudeltà sottolineando come limpidamente la sentenza di primo grado abbia, con riguardo una premeditazione, sia ravveduto

l'elemento cronologico, sia l'elemento ideologico o psicologico, sia ha ravveduto limpidamente le sevizie e le crudeltà e la loro estendibilità anche a quei correi che fossero rimasti ignoti in quell'ipotesi subordinata e smentita dagli atti che la morte sia accaduta per mano ignota in altro campo di detenzione ove fossero stati trasferiti i nostri connazionali. Quanto al reato concorsuale, io mi limito a ribadire una sentenza recentissima del 2005, altro che sentenze degli anni '80 o dei primi anni '90 di cui hanno parlato gli imputati. È una sentenza del 2005, è una sentenza che dice che in base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata, sottolineo, da qualsiasi comportamento esteriore. Quindi se anche uno dei partecipanti non ha posto in essere l'azione tipica, cioè se anche uno dei partecipanti non ha materialmente spinto dall'aereo uno dei tre nostri connazionali, ha posto in essere l'evento del reato, quindi a lui si estende la responsabilità per l'omicidio, perché comunque è stato provato che ha fornito, ripeto ancora la massima della Cassazione, ha fornito proprio un apprezzabile contributo in una di queste tre fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato collettivo. Quindi lui ha con efficienza causale contribuito alla verificazione di quell'omicidio, anche soltanto se si è limitato a sequestrare e a torturare, a detenere illegittimamente. Perché se anche

non abbia ucciso lui all'ESMA le parti offese, bene, se anche le parti offese fossero state uccise in un altro campo di detenzione clandestina, ebbene questi due segmenti o anche solo uno di questi due segmenti ha fatto sì che gli attuali imputati abbiano concorso al reato omicidiario. Quindi sono evidentissimi sia il requisito oggettivo sia il requisito soggettivo del concorso di persone nel reato. Per quanto riguarda il dolo intenzionale, ebbene ho già anticipato come è plateale che gli odierni imputati abbiano avuto di mira proprio la verifica dei tre omicidi, perché l'omicidio è stato ideato, programmato ed iniziato nell'esecuzione con la narcotizzazione addirittura delle vittime proprio all'ESMA, all'interno dell'ESMA, con il contributo sinergico di tutti. Quindi dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato la realizzazione degli eventi ha costituito l'obiettivo finalistico della condotta degli imputati, cioè lo scopo in vista del quale hanno agito, lo visto (inc.). Hanno incrollabilmente avuto di mira quell'omicidio. Perché? Perché hanno aderito in maniera indefettibile alla pianificazione della morte, a quella pianificazione che è stata deliberata dal vertice dello stato, cioè dai tre componenti della Giunta militare. E il Massera, che è rimasto estraneo al nostro processo, ma la sua posizione è stralciata ed è ancora sotto la lente di ingrandimento comunque della giustizia italiana, perché ha addotto un'infermità fisica, ebbene perché il

Massera ha istigato, ha eccitato l'istinto criminoso di tutti i nostri imputati, appunto conferendo loro amplissimi, assoluti poteri circa l'individuazione e la soppressione degli oppositori a regime golpista. Quindi è dall'alto che viene l'ordine della morte, è dall'alto che viene l'ordine di soppressione fisica, di individuazione e di soppressione fisica degli oppositori a regime. E attraverso il Vanek, che è il diretto sottoposto di Massera, raggiunge proprio il gruppo di Tarea 332 di cui facevano parte tutti i quattro imputati su cinque del nostro processo. Quindi se anche il nostro è un processo indiziario, cioè non c'è una prova diretta di colpevolezza, se anche il nostro è ragionamento indiziario, ebbene il ragionamento indiziario impone che dalle circostanze che sono state provate, le avete sentite tante volte, e che sono desunte dalle testimonianze, voi avete le registrazioni, magari nella camera di consiglio leggerete quelle più emblematiche con l'aiuto dei signori giudici togati, del signor Presidente e del giudice a latere, ebbene dalle circostanze provate o desunte dalle testimonianze non si può fare altro che inserire appunto i tre reati di omicidio contestati, perché dobbiamo escludere qualsiasi altra ricostruzione alternativa. Cioè la persuasività dell'inferenza ha infatti raggiunto un livello di certezza conoscitiva tale che non si può fare altro che escludere un'altra soluzione prospettabile in termini di equivalenza o di alternatività. Le

tre persone offese sono morte all'ESMA. Mi riporto anche alle belle pagine della sentenza che vanno dalla 81 all'86, però se ancora nella vostra mente residuassero dei dubbi, ebbene si può fare riferimento, ai fini dell'accertamento della colpevolezza e quindi dell'individuazione degli autori e della volontà omicida, si può fare riferimento a due criteri di elaborazione giurisprudenziale. Magari nella camera di consiglio mi illudo che il signor Presidente, il signor Giudice relatore possano più approfonditamente spiegare questi due criteri ai signori giudici popolari, cioè il criterio della verosimiglianza e del movente dell'omicidio. Più sentenze della Corte di Cassazione, quanto alla verosimiglianza quale criterio di valutazione probatoria che notoriamente si applica in Italia nei processi penali, più sentenze della Corte di Cassazione hanno detto che nella valutazione probatoria giudiziaria è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza e alle massime di esperienza, con il solo limite che si possano escludere le alternative. Ora ci sono tantissimi fatti incontrovertibili che provano che è proprio assolutamente verosimile e anzi del tutto inverosimile che le morti siano accadute per mano ignota in altri campi di concentramento ed è assolutamente inverosimile che i nostri imputati non abbiano posto in essere quel segmento, quel frammento di contributo causale ai delitti. Quindi è assolutamente verosimile che abbiano contribuito nel percorso

della morte, abbiano contribuito alla verifica degli omicidi. Quanto al movente, che è un altro criterio di elaborazione giurisprudenziale ai fini sia dell'accertamento dell'animus negli (inc.) della volontà omicida, sia dell'individuazione dell'autore del reato, ebbene anche la sentenza lo iscrive nella metodologia sistematica ed organizzata di eliminazione fisica degli oppositori. Cioè proprio l'adesione a questo piano criminale di soppressione degli oppositori al regime golpista, proprio questa causale può illuminarvi, può essere quell'elemento in più, quell'elemento... Recito una sentenza delle Sezioni Unite nel processo Andreotti, può essere quell'elemento catalizzatore rafforzativo della valenza probatoria degli indizi. Cioè se quegli indizi, non lo sono, ma se quegli indizi dovessero risultare non ancora sufficienti a determinare la colpevolezza di tutti gli imputati, ebbene la causale può essere quell'elemento catalizzatore rafforzativo della valenza probatoria degli indizi, rappresentando così la chiave di lettura anche decisiva, anche decisiva sottolineano le Sezioni Unite, dell'insieme degli indizi raccolti.

P - Avvocato, però lei sta andando oltre i limiti che io ho precisato.

AVV. BRIGIDA - Me ne rendo conto e...

P - Praticamente sta facendo la....

AVV. BRIGIDA - Quindi se voi cercate quella convergenza che

tanto hanno voluto sottolineare i Difensori degli imputati, se voi cercate quella convergenza nell'oggettivazione degli indizi di cui all'articolo 192, ebbene quella convergenza vi è spiegata, vi è data dal movente, dalla causale, dall'adesione alla pianificazione della morte. Vado allora direttamente, richiamate le sentenze sul dolo diretto di secondo grado e sul dolo alternativo, vado allora direttamente alle aggravanti e mi sia consentito appunto di...

P - Sulle aggravanti lei non può avere parola.

AVV. BRIGIDA - Ma mi sia consentito, signor Presidente, di accennare brevemente...

P - Riguarda la pena e questo non è consentito alle Parti Civili. Sulla condanna ha tutta la facoltà di parlare, ma sulla entità della pena, come sarebbero le aggravanti, no.

AVV. BRIGIDA - Mi volevo solo limitare all'estendibilità, quindi ai principi giurisprudenziali di estendibilità delle aggravanti sul...

P - Qualche cosa del diritto la conosciamo pure noi, qualche giurisprudenza della Corte di Cassazione....

AVV. BRIGIDA - Allora, signor Presidente, mi scuso e mi limito quindi semplicemente a richiamare la memoria in atti e a concludere appellandomi alla sensibilità dei signori Giudici popolari, soprattutto alla sensibilità dei signori Giudici Popolari, perché hanno un'occasione unica appunto nella loro vita, cioè quella di contribuire alla storia, di contribuire

alla storia, ma attraverso un processo penale che ha dato conto di tutti i parametri per poter condannare, anche ad una pena così severa, gli attuali imputati. Quindi ho fiducia, ho la certezza che la sensibilità dei Giudici popolari, insieme all'esperienza dei signori Giudici togati, del signor Presidente e del signor relatore possa serenamente portarvi ad un'affermazione di giustizia con la conferma della sentenza di primo grado. Grazie.

P - Prego. Avvocato Gentili, vale pure per lei quello che ho detto prima.

AVV. GENTILI - Signori della Corte, la Difesa degli imputati a cui cercherò di rispondere brevemente, la Difesa degli imputati si fa forza su una tesi: niente in questo processo è certo. Non è certo, secondo la Difesa degli imputati, la responsabilità di ognuno degli imputati, non è certa la sorte dei nostri tre concittadini, cioè di Giovanni Pegoraro e Susanna Pegoraro e Angela Maria Aieta. Di fronte a questa incertezza il Giudice avrebbe la responsabilità di assolvere anche in un caso così terribile e drammatico come quello che ci interessa. Ebbene questa soluzione che non ha invece fondamento, questa tesi che non ha invece fondamento premierebbe la clandestinità con cui sono state operate le morti. La clandestinità era proprio diretta a questo. Nessuno vedrà il momento in cui la povera Angela Maria Aieta verrà spinta in mare, nessuno vedrà il momento in cui Susanna

Pegoraro, dopo il parte, testimone impossibile di un fatto punito e non raggiunto dalle Leggi di Impunità verrà soppresso. È esattamente la logica della impunità data dalla clandestinità. Dura rex et lex. Per fortuna non è così. Per fortuna ci sono dei fatti certi su cui fondare una condanna certa e stabile. Primo fatto certo: il gruppo operativo 332 aveva in pugno l'operatività dell'ESMA. È vero che c'erano altre immissioni di servizi segreti della marina che erano lì per acquisire informazioni, ma leggetevi la deposizione di Bagnasco e quella di (inc.), Bagnasco è uno dei testi più attendibili, perché è quello che non va oltre, e lo dice, lo stretto oggetto delle proprie conoscenze, dei propri accertamenti. (inc.) ha avuto in eredità il materiale dal CONADEP ed è quindi la persona più informata sui fatti. Ebbene tutti e due dicono chiaramente cos'è il 332. Il 332 aveva in pugno sia la soppressione attraverso i voli della morte, sia il sequestro dei nascituri attraverso la nota prassi della vita diciamo. Salvo uccidere la madre. Bagnasco infatti, che aveva come unico accertamento il fatto dei sequestri dei nascituri individua lucidamente sia nella deposizione sia nel suo provvedimento che è stato confermato ed acquisito in atti l'operatività decisiva del gruppo 332. Cioè degli attuali imputati: Vildoza, Acosta, Astiz, Febres. Su questo non c'è dubbio sull'operatività egemone e decisiva sia per il sequestro dei nascituri sia per i voli della morte del gruppo

332 ed è questo uno dei fatti sicuri del processo. Rispondiamo ai singoli Difensori, prima di discutere delle altre certezze. E allora cominciamo a rispondere al Vildoza, Difensore Vildoza, di cui ho ammirato la logica cartesiana, senza concedere nulla alla retorica, ma con un discorso perfettamente lineare, perfettamente consequenziale. Solo che quando parla di Vildoza poi dice: "Ma si sarà accorto, avrà saputo, avrà conosciuto, avrà contribuito alle morti?". Ebbene intanto Vildoza faceva di tutto, per esempio assisteva alle torture (inc.). Intanto Vildoza viene definito come uno dei criminali più attivo proprio da (inc.), altro che essere il funzionario (inc.) che non vede che nella stanza accanto si tortura e in un'altra stanza si addormenta per uccidere durante il sonno, (inc.), sonno incompleto purtroppo a cui erano sottoposti i destinati al volo della morte. E quando il teste, l'imputato, il Difensore di Acosta ammette, e gli fa onore e lealtà ed onestà intellettuale, ammette che il proprio difeso è uno dei peggiori, ma poi dice che non è provato niente sulla sua responsabilità, ebbene se i nostri tre connazionali, verremo subito dopo a questa certezza, sono morti all'ESMA, ebbene Acosta non era soltanto El Tigre, non era soltanto (inc.), non era soltanto la persona odiosamente diabolica che conosciamo, era anche quello che sceglieva le morti. Ed era anche il responsabile di tutte le morti dell'ESMA. Quest'uomo si trascina dietro centinaia, o meglio,

migliaia di cadaveri. Quando il Difensore di Astiz, di cui ho ammirato, come per il precedente, come per il Difensore di Acosta, la prima parte era veramente fatta bene, la partecipazione al dramma c'era, quando il Difensore di Astiz rinnova i suoi argomenti con analisi, con memorie scritte, con un impegno che tutti i Difensori d'ufficio dovrebbero avere, evidentemente stimolato anche dalla gravità del processo, ma certamente dalla sua esperienza e prassi professionale, ma quando il Difensore di Astiz dice che quella benedetta frase, che non ripeto perché credo che sia scolpita nel cuore di tutti oltre che nella mente, quella benedetta frase su cosa serve il mare per frangere le teste degli oppositori al regime e cosa servono le orche per completare l'opera, quando si dice, magari l'avrà detta più avanti, quando avrà finalmente capito dove andavano a finire, ma cosa c'era da capire se venivano narcotizzati all'ESMA! È come se si pensasse che chi narcotizza una povera ragazza per stuprarla e chi l'aiuta non sappia poi cosa succede. Ma questo è grottesco nonostante la grande intelligenza, il grande impegno professionale del collega. Questo è grottesco. L'aveva imparato dopo. E dov'era quando si narcotizzavano le vittime? Era a fare i sequestri? O assistere alle torture, perché (inc.) ha anche assistito a torture. E Febres evidentemente non si occupa più. Certo Basterra ricorderà per tutta la vita il riso di Febres quando gli conficcava degli strumenti sotto le unghie. (inc.) dice:

"Non posso mai dimenticarlo. Mi è presente ossessivamente" e quindi se la morte ha posto riparo ai delitti della vita, certo questo ricordo resterà indelebile in tutte le persone torturate. Dimenticavo per Astiz che il teste (inc.) ha deposto sul sequestro, tortura, eliminazione di una donna da parte di Astiz (inc.). E quando il collega che difende Vanek parla con quella grande retorica con cui ha parlato la storia, come dice lui, con la S maiuscola, che lo rende certamente partecipe in qualche modo alle sofferenze delle vittime, quando parla di questo, ma dimentica... E quando dice che in un libro o libretto o volume non c'è il nome di Vanek, ma dimentica la catena di comando descritta da Garcia e da Bagnasco, cioè i migliori dei testi del dibattimento, i più esperti. E dimentica la catena di comando per cui gli ordini passavano da Massera a Vanek, da Vanek alla 332. Certo qualche volta Massera baipassava, però era il capo, poteva farlo. Ma la regola era la catena di comando attraverso Vanek. E quando parla della sua estraneità, ma i sequestri dei neonati erano pianificati. Lo dice la stessa Guinazu, lo dicono tutti. I voli della morte erano pianificati, lo dice Verbinsky, lo dicono tutti. E il comando delle operazioni navali cosa faceva? Ignorava? Ma lasciamo stare la tesi dell'omissione colpevole. Organizzava, perché i voli partivano ogni mercoledì, perché sui voli c'erano ufficiali che dovevano confortare i poveri fantaccini a svestire i poveri corpi e a

buttarli nell'oceano. E allora non doveva organizzare i voli della morte. Ma com'è possibile che non organizzasse? Bagnasco l'ha ritenuto responsabile non solo per tolleranza, ma attivamente sul sequestro dei bambini, dei neonati. E si può pensare che non organizzasse questo e quello? Il comando delle operazioni navali, che ha poi teorizzato con quella benedetta riunione, ma quello non interessa, c'è infinitamente di più sul processo. E allora veniamo alle certezze sulle povere vittime. Le certezze sulle povere vittime sono date in modo storico e in modo inequivoco, ormai lo dicono tutti, dalle torture e dalle sevizie subite. Non c'è chi lo neghi in quest'aula, sarebbe impossibile, non c'è chi lo neghi. Ci sono Avvocati che negano anche la luce del sole, ma fortunatamente in quest'aula non ce ne sono. Allora la certezza è indiziaria. Per indizi gravi, per indizi coerenti, per indizi inequivoci, per la povera Susanna, questa ragazzina, come viene descritta da tutti i superstiti che hanno avuto il caso di partecipare alla sua gravidanza e poi al suo parto, la povera Susanna era certamente condannata a morte. Bagnasco, 103, "Tutte le madri dopo un certo periodo venivano soppresse in quanto testimoni di un fatto che nessuno avrebbe mai potuto giustificare". Testimoni principi. E certamente dedite alla ricerca del proprio figlio per tutta la vita, così come fanno i nonni. E Giovanni, il padre. Ma il padre ha violato proprio la clandestinità. Ha fatto il disperato tentativo di aiutare sua

figlia incinta. Il padre quindi ha annotato una targa, ha visto dei partecipanti. Quindi doveva morire. Ecco la capucha grigia che è il simbolo della morte. Ma se anche si discutesse su questo, doveva morire perché aveva violato la clandestinità e la confidenza per Angela Maria Aieta. Ora questi sono gli indizi e sono legati anche dalla finalità del movente, come ha detto il collega precedente. Ma davvero volete che prendessero un aereo, lo rimandassero alla Plaza per essere ucciso alla Plaza Giovanni Pegoraro? Ma volete veramente che la Susanna che doveva morire prendessero un aereo e la rimandassero alla Plaza per ucciderla alla Plaza? Ma la verosimiglianza è un criterio giusto. La verosimiglianza è codificato dalla Cassazione, non ci sono versioni alternative. Dovevano morire ed è inverosimile che vengano portate altrove per morire. E allora come sono morti? E allora sono morti con i voli della morte. Non c'è nessun dubbio. Non c'è nessun dubbio, perché la prova indiziaria è precisa perché il criterio di verosimiglianza è preciso. E allora le aggravanti, non ne discuto perché il Presidente ha già sottolineato, per quanto, signor Presidente, le aggravanti vogliono dire non prescrizione e volete che un familiare non abbia a cuore questo problema? Lo affidiamo a voi. Lo affidiamo a voi, ma è inverosimile che non ci si preoccupi di questo. E allora si dice: "Ma facciamo il caso che siano stati portati altrove". Vi ho già detto che è contro la prova, la certezza giuridica

di indizi rilevanti, convergenti, inequivoci et è contro il criterio di verosimiglianza. Ebbene in quest'altro caso che devo fare per rispondere ai colleghi, perché sono in replica, in quest'altro caso, detto più o meno da tutti, perché sarebbe il corollario dell'incertezza per cui la clandestinità non viene punita. Ecco in questo caso ci sono dei principi di concorso precisissimi. Il correo, ancorché (inc.), che abbia in quest'ipotesi fantastica, inverosimile, ucciso questi tre connazionali, si prende... Comunica la sua responsabilità a tutti. Non parlo delle aggravanti perché il Presidente non me lo consente, ma evidentemente le leggi, le sentenze sul concorso che abbiamo fatto lo sforzo di elencare in quella memoria, non abbiamo niente da insegnare alla Corte, sono sentenze certamente già conosciute, però si rispetti lo scrupolo del Difensore che cerca anche con i richiami del caso (inc.), del caso già discusso anche (inc.), perché in altri ordinamenti ha così importanza determinante, si rispetti il tentativo dell'Avvocato di supportare con le sentenze il proprio argomentare che dicono che non c'è alternativa giuridicamente idonea alla conferma della sentenza. Io non voglio, e così chiudo, non voglio influenzare i Giudici popolari con l'emotività e con argomenti estranei. Sono stato l'altro giorno con Vera Vigevani Jarach. Vera Vigevani Jarach è persona che ha avuto il nonno ucciso ad Auschwitz, loro sono scappati, era bambina, adesso ha la mia età, sono scappati

dalle leggi razziali in Argentina ed ha avuto l'unica figlia morta all'estero. Ebbene devo dirvi, senza volervi influenzare, che l'assoluzione o l'oblio della prescrizione sarebbe un dolore insopportabile. E con questo mi fido di voi. P - Dei Difensori chi e quali vogliono replicare? Cominciamo pure. Vi richiamo sempre ai limiti che ho posto prima. Accenda il microfono Avvocato, per cortesia.

AVV. DE ANGELIS - Signori della Corte, io cercherò di essere brevissimo. Ecco, come ha detto la Parte Civile cercherò di non influenzarvi. Io insisto su un punto fondamentale. Qua (inc.) di tre omicidi, non della dittatura. Là c'è stata, ci deve essere, c'è da parte mia una condanna ferma, inflessibile, secca rispetto alle persone torturate, qua non stiamo processando nessuno per tortura, e rispetto ad altri casi c'è una condanna fermissima. Dobbiamo capire solo se queste cinque persone, in particolare il mio assistito, che è sicuramente una persona prava, già l'ho detto, una persona indegna, sia responsabile di quei singoli tre omicidi. Si è detto qualcosa, proprio in particolare il Procuratore Generale ha ridetto, dice: "Io già l'avevo detto", giustamente già l'avevo detto, non è un genocidio, qua è stata una strage. È verissimo. Io non avevo nessuna intenzione di sollevare una questione semantica, non era nel mio interesse. Era un discorso di riportare il fenomeno ESMA nelle effettive dimensioni. Qua purtroppo, dopo aver parlato per ore penso

tutti quanti, le effettive dimensioni che sono emerse dalle testimonianze non sono state recepite. Perché il CONADEP, che non credo che sia accusabile di favorire il mio assistito assolutamente, perché la famosa commissione è fatta sotto il governo (inc.), ha parlato di mille persone sopravvissute all'ESMA. Mille su cinquemila, al quale ho sentito dire mille su trentamila. No signori, mille su cinquemila. Uno su cinque sono sopravvissuti. Faccio questi conti e mi rendo conto che posso sembrare anche fastidioso, la vita umana è sacra. Io sono il primo a rendermene conto, però, ripeto, noi dobbiamo parlare di quei tre morti, solo quei tre morti. Qua se c'è uno che si sente in prima fila non dover condannare la dittatura argentina è il sottoscritto che non vi nascondo ho anche delle difficoltà a difendere una posizione di una persona che è estremamente lontana dal mio modo di vedere, di concepire, ma non da oggi, da trent'anni, chi mi conosce sa che mi sono distinto in fronti diametralmente opposti. Se fossi nato dall'altra parte dell'oceano probabilmente pure io in qualche maniera sarei stato perseguitato, perché sono abbastanza grande di essere quasi coetaneo dei poveri desaparecidos. Dopodiché dico che qua abbiamo una macchina, abbiamo un processo che deve funzionare per processare solo queste tre persone. Perché ho ridetto il discorso di uno su cinque, signori, che è fondamentale? Non vado su altre testimonianze autorevolissime che hanno parlato di due o tremila persone

uscite dalla ESMA, mentre qua c'è stato un numero più o meno mi sembra (inc.) da tutti sul fatto che erano i cinquemila i transitati dentro la ESMA. Qua c'è il CONADEP che è una struttura che ripeto non credo possa essere, anzi tutt'altro, vicina al regime. Anzi di estrema condanna del regime, parla di mille, ci sono altri testimoni che hanno parlato di due o tremila persone che sarebbero morte, quindi si presuppone che due o tremila sarebbero probabilmente sopravvissute. Non era un centro di strage finale. Dice il Procuratore Generale, giustamente ha fatto un esempio calzante, semplice, ma io apprezzo la semplicità, sono convinto che è anche un elemento di grossa cultura quando una persona riesce a comunicare dei concetti difficili in maniera semplice. Se si pongono cento persone in fila e tutte vogliono porre in essere quella determinata condotta che è posta dall'ultimo, dal centesimo, sono tutti responsabili. Benissimo, è verissimo, l'esempio è pienamente calzante. Però ripeto, ma se qua si è parlato del Papa, signori, del Papa, 1983, se non erro, ha accolto queste signore, addirittura con alcuni gerarchi le faceva accomodare, le riceveva, il Papa e lo Stato italiano si è disinteressato, c'erano i servizi segreti (inc.) veramente pensavano che là dentro tutti erano coscienti di tutto quello che si svolgeva. Questo secondo me è un atteggiamento direi un po' schizofrenico, come quando si è parlato delle attenuanti. Assolutamente non possono essere concesse attenuanti perché

tutti sapevano tutto. Allora fuori non sapeva niente nessuno. Se i militari si fossero dissociati non sarebbe avvenuto nulla. Ma veramente lo crediamo? Io ho depositato oggi una memoria, spero di non annoiarvi, ho cercato di evidenziare la le testimone, ovviamente non le ripeto qua. Potrete accertarvene personalmente, però insomma com'è possibile credere che la dittatura, che era severa, rigida verso chiunque fosse ritenuto vagamente dissidente, là siamo... Insomma era una dittatura folle, diciamo celso chiaramente, dissidente era semplicemente colui che aiutava i poveri, li buttavano dall'aereo, poi però se un militare decideva di allontanarsi dall'arma dicendo: "Non sono d'accordo", "Prego, democratico, vuole uscire, si accomodi". Crediamo questo? Tutti i testimoni hanno parlato della dissociazione prima della dittatura o dopo la dittatura. Questi sono i fatti. Devoto, l'unico che si è dissociato, nemmeno dissociato, chiedeva informazioni, durante la dittatura è stato buttato dall'aereo senza anestetico. E questa la dice lunga anche sulla questione dell'aggravante. Per ritornare un attimo al discorso del concorso, qua le dimensioni vanno considerate. O riteniamo che Astiz era un sottotenente, tutti ce l'hanno detto, era al vertice dell'ESMA, ma questa è una cosa che non esiste nella storia, non è avvenuto, Astiz era un tenente o sottotenente. I testimoni più autorevoli l'hanno descritto così e quindi il suo... Il cono d'ombra del suo potere non

poteva coprire tutto l'ESMA, dove c'erano duecento ufficiali che operavano, duecento ufficiali. Più testimoni ci hanno detto che erano duecento gli ufficiali dentro l'ESMA. Duecento ufficiali corrisponde a centinaia di militari semplici. Allora se Astiz non aveva questo potere di vertice, come possiamo imputargli a livello verticistico questi tre omicidi? Lo escluderei. Allora dovrebbe essere in qualche maniera... Qualcuno dovrebbe dirci: "È stato un esecutore". Qua sugli indizi, sul discorso degli indizi, sul discorso della verosimiglianza. Io più che la verosimiglianza ho scritto anche qualcosa nelle mie memorie, ritengo che peraltro sia superato, ma questa è un'opinione mia. Benissimo, vediamo qual è il criterio della verosimiglianza. Il criterio della verosimiglianza, come il discorso della condanna indiziaria, il 192 del Codice di Rito, capoverso, esclude la possibilità della condanna nell'ipotesi in cui vi siano degli indizi qualora sono possibili delle ipotesi alternative. Ma in un'area, signori, qua parliamo di anni, nella quale operano centinaia di militari, duecento ufficiali, Astiz non ha un ruolo di vertice, in quest'area come possiamo pensare che Astiz abbia proposto l'omicidio, abbia collaborato in qualche maniera all'omicidio proprio di quei tre italiani? Ne sono passati cinquemila dentro l'ESMA. Allora se voi troverete una parola, una sola parola che colleghi un testimone che dica: "Guardate, Astiz ha aperto la porta alla signora Aieta, ha

applicato la tortura al signor Pegoraro, ha sequestrato Susanna Pegoraro", se troverete una cosa così, probabilmente avete ragione a condannare. Se non troverete, come non c'è signori, ricontrollate tutte le testimonianze, non c'è nemmeno una parola che collega Astiz ai tre imputati, io non vedo come si possa escludere l'ipotesi alternativa che i tre imputati siano stati, scusate il termine, le tre vittime, i tre italiani, scusate, siano stati trattati, scusate il termine orribile, dal tenente Astiz. Si è ridetto, io qua purtroppo l'ho scritto nel ricorso, l'ho scritto nelle memorie, l'ho detto, l'ho ripetuto, vi ho annoiato credo addirittura per un'ora, però si è ridetto che c'era il gruppo di Tarea 332. Benissimo. Qua i testimoni, i più autorevoli, anche i citati se non erro avevo preso degli appunti peraltro, i più autorevoli ci hanno detto: "Guardate, là dentro non c'era solo il gruppo di Tarea 332 dove partecipava Astiz, c'era un gruppo al vertice, che era il gruppo di Tarea 33, dal quale discendevano i diversi gruppi di Tarea, tra cui c'era il 332". C'era il SIN, che anche se era acronimo di servizio intelligence naval, anche se poi lo ricordate servizi segreti, non era un servizio segreto. Il SIN, e questo risulta e dal libro Reapparecide depositato dall'Accusa, scritto anche dalla signora Tokar che è stata una dei testimoni in questo processo, sia da varie testimonianze, gestiva autonomamente dei detenuti. Nella pagina 13, se non erro, del libro

Reapparecide c'è scritto che c'erano dei detenuti in (inc.) che erano gestiti dal SIN. Allora se Astiz era un tenente e non aveva una posizione di vertice, se Astiz operava come tanti altri gruppi là dentro, certo qua io non vi sto a dire che era un brav'uomo, non vi sto a dire che era una persona equilibrata di mente, non vi sto a dire: "Guardate, dovete giudicare Astiz se è bravo o cattivo, se è crudele, che la dittatura è stata una dittatura crudele", non vi sto chiedendo questo. Vi sto dicendo, capisco che è un'operazione chirurgica estremamente difficile, ovviamente parlo ai Giudici Popolari, estremamente difficile, perché la dittatura è stata veramente uno degli orrori del 1900, ma che io mi auguro riusciamo ad archiviare, ma che non si ripeta più nella storia. Ma qua dovete giudicare solamente i tre omicidi. So che è difficile, ma è così. Questo siete chiamati a fare. Se non lo farete rispettando pienamente tutte le regole del processo, ripeto, questo già l'ho detto nell'arringa, probabilmente l'unico dato verrà provocato al processo stesso. Si è detto pure dall'Avvocato di Parte Civile: "Ma Astiz comunque era responsabile perché? Perché Astiz ha somministrato... Era presente, non lo sapeva che somministravano", lo dicevano con un termine orribile dentro le... Pentonaval. Erano talmente stupidi e talmente ossessivi e talmente esaltati che ogni parola ci aggiungevano "naval", perché cui il Pentotal diventava Pentonaval. Cioè le persone che venivano

anestetizzate con questa siringa, dicevano che era stato somministrato il Pentonaval. Astiz quindi lo sapeva che si applicava il Pentonaval. Quindi sapeva che tali persone sarebbero andate a voli della morte. Adesso io soprassedo su un fatto logico perché nessuno ci ha detto, non c'è stata una sola persona che ci ha detto: "Guardate che Aieta e i Pegoraro sono andati ai voli della morte", nessuno l'ha detto. Qua si continua a parlare come se i voli della morte partissero... Dice: "Ed è sicuro", ha detto un altro Difensore di Parte Civile "è sicuro che sono stati uccisi dentro la ESMA". Qua si continua a parlare come se dentro la ESMA vi fosse l'aeroporto. Sembrerò noioso, però quello che ho detto probabilmente non è stato ascoltato. Dentro la ESMA, ma non è che se l'è inventato oggi l'Avvocato De Angelis, ce l'hanno detto i più autorevoli testimoni, non c'era l'aeroporto, esisteva a Campo di Mayo se non erro. Quindi queste persone, quelli che sono partiti dalla ESMA per fare i voli della morte sono stati portati dalla ESMA a Campo de Mayo e poi là caricati sugli aerei ed uccisi in quel modo particolarmente crudele. Dice: "Ma Astiz lo doveva sapere, non vedeva tutto?". Ebbene qua un testimone, Cubas, io vi invito a rileggere, Cubas Lisandro, che ha testimoniato in queste aule, ci ha detto che lui è stato... Ha subito il discorso del Pentonaval, dopodiché, come tutte le persone che hanno subito il discorso dell'anestetico, sono stati semplicemente trasportati in un

altro campo. Cioè non si sapeva, non era automatico. Cioè oggi parliamo, perché abbiamo visto il volo, dieci anni fa si è avuta la piena cognizione, si è capito che esistevano i voli della morte. Allora oggi, nel 2008, abbiamo capito che molte persone venivano anestetizzate e poi portate ai voli delle morte e abbiamo capito da questi testimoni che usavano il Pentonaval anche semplicemente per trasferire i sequestrati da un campo ad un altro. La logica io non la so, ma nessuno è stato capace di dirci qual è la logica di questo modo disumano di trattare le persone. Sono io il primo a condannare politicamente quest'attività. Fanno veramente... Io penso provocano i brividi a qualsiasi persona che abbia un barlume di democraticità e di civiltà e di sensibilità. Non vi è dubbio su questo. Però all'epoca veniva usato indiscriminatamente, non solo per i voli della morte, ma anche semplicemente per spostare persone da un posto a un altro. Questo non lo dice l'Avvocato De Angelis, ma lo dice Cubas Lisandro. Allora chiedo: Astiz, se usavano e si sono usati il Pentotal semplicemente per spostare una persona da un punto ad un altro, perché automaticamente doveva pensare: "Se fanno il Pentotal, allora sicuramente faranno i voli della morte"? E qua io l'ho detto. Può sembrare che faccio questioni di (inc.), faccio dei sofismi... Non è così, signori. Prima di fare una condanna ci vuole la certezza. Dovete essere sicuri di poter escludere le ipotesi alternative. Un'ipotesi

alternativa che lui inizialmente non l'abbia saputo. Ma perché, perché era meno lucido degli altri? No, perché era logico. È nella logica delle cose, di un fatto che se conosciuto nella sua pienezza vent'anni dopo, un fatto che non avevano cognizione lo stato italiano che, ripeto, oggi viene qua ed ha ottenuto pure il risarcimento danni, che non sapevano il Papa, non sapevano i servizi segreti, Astiz lo sapeva. Perché? Perché era cattivo, probabilmente questa è l'unica risposta logica che esce fuori. Perché non c'erano motivi perché lui lo dovesse sapere prima. Lui l'ha fatto il discorso macabro, discorso che fa venire la pelle d'oca anche a me, che fa ribrezzo, che dimostra tutta la sua crudeltà, il fatto che sia una persona pusillanime sicuramente, uno psicopatico, non ho difficoltà a dirlo questo. Uno psicopatico. Ma non dimostra che abbia collaborato alla morte di queste tre persone. Il fatto che abbia (inc.), il fatto che abbia deposto, ecco io veramente ho il terrore di questo modo di portare avanti la propria difesa. Si è citato (inc.) che ha deposto che Astiz aveva sequestrato un'altra persona, l'aveva torturata e io.... Onestamente mi sfugge questo particolare perché sono centinaia di pagine, ma su questo, sul fatto che Astiz abbia torturato... Sul fatto che abbia torturato forse ci potrebbero essere dei dubbi, perché lui si è vantato di cose peggiori e non si è vantato di questo, pure dei voli della morte. Lui si è vantato che sequestrava le persone, è

vero. È sicuramente una persona megalomane, un esibizionista che si è schierato a favore della dittatura, su questo non ci sono dubbi, però si è detto pure che Astiz ha sequestrato, torturato ed ucciso un'altra persona. Anche se fosse vero, ripeto, Astiz ha già quattrocento anni in Spagna e un ergastolo in Francia. Non è che qua c'è una persona integra, non è che si sta valutando la moralità di Alfredo Astiz, si sta valutando solamente rispetto a questi tre omicidi. Sul discorso che l'eliminazione non fosse, io insisto su questo fatto, se da questo campo è uscita una persona viva su quattro, non c'era condizione all'epoca ed oltretutto non era un campo terminale. Non era un campo terminale perché non aveva gli aeroporti, ma più che altro perché non sono usciti tutti morti, fortunatamente, pochi si sono salvati, pochissimi, però uno su cinque, che non è un numero così irrilevante. Questo è rilevante da un certo punto di vista per il dolo che sicuramente non è imputabile ai tempi dell'omicidio al mio raccomandato, in quanto non è sicuro, e voi dovete procedere solo se il fatto è sicuro, se potete escludere ragionevolmente ipotesi alternative e non lo potete fare se consultate attentamente tutte le deposizioni, se è sicuro che lui all'epoca avesse piene cognizioni. Questa cognizione non risulta, pertanto insisto nelle conclusioni già rese, grazie.

P - Prego.

AVV. POERIO - Replico solo io, poi gli altri colleghi magari li facciamo... Tanto io sarò brevissimo. La replica del Procuratore Generale e delle altre Parti Civili non ha superato le obiezioni che sono state poste da questo Difensore e dagli altri Difensori degli imputati. L'obiezione che sinteticamente si può riassumere come segue: l'ESMA non era il gruppo di Tarea 332. Questa è una evidenza dibattimentale. All'ESMA c'erano diversi gruppi operativi, tutti in competizione tra loro. Erano indipendenti tra loro, erano compartimenti stagni che gestivano autonomamente i sequestri, la detenzione e le sessioni di tortura ed eventualmente la morte. Ora il Procuratore Generale ha fatto l'esempio secondo me molto interessante della fila di cento persone al cui capo c'è la persona che poi materialmente eseguirà l'omicidio. Questo però non è l'esempio che si deve applicare all'ESMA. Voi immaginate, invece che una sola fila di persone con un uomo alla fine della fila che deve sparare, immaginate decine di file di persone separate che devono uccidere una fila di persone, che sono indipendenti tra di loro. Come fate voi a dire che rispondono per concorso tutti quanti, anche quelli delle altre file? Cioè se danno il segnale e il segnale si propaga e poi alla fine l'ultimo sparatore uccide l'uomo che ha davanti, non si può imputare ad un'altra fila che ha detenuto altre persone l'omicidio dell'altro, perché sono indipendenti tra loro. Questa qui è un'obiezione che è

insuperabile da parte delle difese di Parte Civile e dal Procuratore Generale, perché è un'obiezione che risulta evidente detenuti atti. È evidente che l'ESMA non fosse il gruppo di Tarea, è evidente dagli atti che ci fossero più gruppi separati, indipendenti e in competizione tra loro, che gestivano il prigioniero dall'inizio alla fine. Quindi come si fa ad escludere, come dicono le Parti Civili, l'eventualità alternativa che i nostri imputati non abbiano potuto avere niente a che fare con il sequestro, con la detenzione e con l'omicidio di questi tre poveri nostri concittadini? Non si può escludere. È lo stesso criterio invocato dalle Parti Civili che ci porta ad escludere proprio questa eventualità. Per cui io a questo punto concludo dicendo appunto che gli indizi, com'è stato già detto da tutti, devono essere gravi, precisi e concordanti. In questo caso gli indizi non sono né gravi, né precisi né concordanti, perché comunque non ci consentono, unitariamente valutati, di escludere altre ipotesi alternative come quella prospettata dalle Difese.

P - Va bene. Allora ci vediamo dopodomani, giovedì, per le due ulteriori repliche e poi per la camera di consiglio.

La Corte rinvia al 24 aprile 2008.

Il presente verbale è composto da totale caratteri ( incluso

Sentoscrivo Societa' Cooperativa  
Viale Caldara n°41  
20122 Milano  
Tel. 0039 02/54108571 Fax. 0039 02/54108571  
Mail : [sentoscrivo@sentoscrivo.it](mailto:sentoscrivo@sentoscrivo.it)

Consorzio Astrea – Lutech  
Numero verde : 800.177.171  
Mail : [cgs@mdg.lutech.it](mailto:cgs@mdg.lutech.it)

gli spazi ) : 166257

Il presente verbale è stato redatto a cura di SENTOSCRIVO SOC.  
COOP.

L'ausiliario tecnico: COLLABORATORE SENTOSCRIVO

COLLABORATORE SENTOSCRIVO

---